

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	13
GIUSTIZIA (II) .....	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	26
DIFESA (IV) .....	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	28
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	44
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	45
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	46
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	56
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	57
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	63
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	72
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	73

PAGINA BIANCA

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 7 settembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
11.30 alle 11.40.

## COMMISSIONI RIUNITE

### X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	4
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	4

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 11.20.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.**

Atto n. 280.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Matteo MICHELI (LEGA), *relatore per la X Commissione*, fa presente che le Commissioni X e XIII sono chiamate ad esprimere il parere di competenza sull'atto del Governo n. 280 in titolo. Avverte, in via preliminare, che la relazione che si accinge a svolgere riguarda la descrizione generale del provvedimento all'esame: si soffermerà, in particolare, sui criteri e principi previsti dalla legge di delega che il Governo è tenuto ad osservare per l'esercizio della predetta delega, lasciando il compito di analizzare il contenuto del testo alla collega Chiara Gagnarli, relatrice per la XIII Commissione.

Ciò premesso, ricorda che lo schema di decreto legislativo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione illustrativa, di una tabella di concordanza tra il testo della direttiva (UE) 2019/633 e il testo dello schema di decreto, di relazione tecnica e dell'analisi tecnico

normativa (ATN). Come anche affermato nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, rammenta che è purtroppo noto che nella filiera agricola e alimentare i soggetti operanti nelle diverse fasi della produzione, trasformazione, *marketing*, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti, dispongono di un maggior potere contrattuale rispetto alle controparti, essendo la produzione agricola caratterizzata dall'incertezza dovuta alla dipendenza da processi biologici e dall'esposizione a fattori meteorologici e se il rischio commerciale è implicito in ogni attività economica, nella catena dell'approvvigionamento alimentare gli agricoltori e le piccole e medie imprese, anche in considerazione della deperibilità e delle stagionalità delle produzioni, nelle relazioni con gli altri attori della filiera subiscono spesso pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza.

La proposta normativa in esame consiste, quindi, in un intervento di tipo ordinamentale necessario a garantire la corretta e completa attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della predetta direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. In sintesi, il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali. Le disposizioni ivi previste si applicheranno alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.

Le previsioni della proposta normativa non si applicheranno ai contratti di cessione tra fornitori e consumatori. La normativa proposta è peraltro volta a garantire un sistema di tutele e di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera agricola e alimentare ma anche dei consumatori finali, attraverso l'introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di

cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Ricorda che la delega per il recepimento della direttiva n. 2019/633 è prevista nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e, in particolare, dagli articoli 1, 7 e dall'allegato A, n. 9.

Segnala, preliminarmente, che, per il termine per l'esercizio della delega, l'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 rimanda all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 che prevede, al comma 1, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive (in questo caso, il 1° maggio 2021); per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (avvenuta l'8 maggio 2021). È previsto, per l'adozione dei relativi decreti legislativi, che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Evidenzia, inoltre, che con lettera del sottosegretario di Stato per gli affari comunitari Amendola, pervenuta alla Camera dei deputati il 28 luglio 2021, è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che è stata avviata dalla Commissione europea la procedura d'infrazione 2021/0267 – ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (notificata il 26 luglio 2021) – per il mancato recepimento della suddetta direttiva (UE) 2019/633.

Ciò premesso, ricorda che i principi e criteri direttivi previsti nella disposizione di delega (oltre a quelli generali, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che vengono richiamati) fanno riferimento alla necessità di: *a)* adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle

pratiche sleali. In particolare, vengono espressamente richiamati l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e l'articolo 78, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge n. 18 del 2020, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale; *b*) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale; *c*) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; *d*) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; *e*) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto; *f*) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrice in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera *a*), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni; *g*) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione

dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti previste a legislazione vigente, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; *h*) prevedere – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633 – tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico; *i*) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce, riconoscendo la titolarità a presentarle a singoli operatori, imprese o associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare; *l*) prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie rispetto alla denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633; *m*) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva; *n*) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione della denuncia, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva; *o*) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva; *p*) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni

commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689 del 1981. A tal fine, l'Ispektorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981; *q)* prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale; *r)* prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto; *s)* prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale; *t)* prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o

su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali; *u)* prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.

Segnala inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 7 della legge di delegazione prevede che dall'attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riassumendo sinteticamente, ricorda che la direttiva cui si dà attuazione con lo schema di decreto all'esame prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura. La normativa dell'Unione ha in particolare previsto la necessità di: definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali; coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare quelle scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente.

Infine, prima di cedere la parola alla collega Chiara Gagnarli, relatrice per la

XIII Commissione, che illustrerà analiticamente il contenuto dello schema di decreto, evidenzia come nel documento di analisi tecnico-normativa che accompagna il testo, si faccia presente che per ragioni di sistematicità, in coerenza con i principi di delega, si è ritenuto non opportuno utilizzare la tecnica legislativa della novella ma si è deciso di redigere un nuovo testo unitario di recepimento della direttiva, in cui far confluire la disciplina contenuta nel menzionato articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, adeguandola alle novità imposte dal legislatore comunitario, al fine di fornire agli operatori giuridici un testo unico sulla disciplina speciale dei rapporti commerciali nel settore agroalimentare. Nel medesimo documento viene inoltre dichiarato che la norma è auto-applicativa e non necessita di atti secondari di attuazione ricordando, tuttavia, che all'articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali) dello schema di decreto, si prevede la facoltà di adottare un regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988) da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ove si rendesse necessario dover implementare ulteriori norme per l'attuazione, la specificazione o l'integrazione del decreto.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatrice per la XIII Commissione*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto, che definisce le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

Il testo del decreto si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, ma non riguarda i contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori, anche se – ad avviso della relazione illustrativa – pure questi ultimi dovrebbero essere favoriti dal sistema di tutele apprestato e dalle regole di trasparenza introdotte.

Di rilievo il comma 4, che dispone che le previsioni di cui agli articoli 3 (*Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione*), 4 (*Pratiche commerciali sleali vietate*), 5 (*Altre pratiche commerciali sleali*) e 7 (*Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari*) costituiscano norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.

L'articolo 2 contiene le definizioni, tra cui, in particolare, quella relativa all'acquirente (lettera *b*)), che ricomprende anche le autorità pubbliche e i gruppi di persone fisiche e giuridiche che procedono agli acquisti.

Di particolare rilievo è anche la definizione di cui alla lettera *j*), che riguarda lo « ICQRF », ossia il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che svolge un ruolo primario nella applicazione della normativa in esame.

L'articolo 3 contiene il principio generale per cui contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni.

A tal fine si prevede che i contratti di cessione rispettino tra i requisiti essenziali la forma scritta. L'atto scritto deve risalire a prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.

L'obbligo della forma scritta può essere assolto con alcune forme equipollenti che vengono tipizzate (documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto). In ogni caso, gli elementi contrattuali devono risultare concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro.

La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive orga-



nizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Viene tuttavia precisato che l'obbligo di durata annuale non si applica ai contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e altri pubblici esercizi), dato che spesso le forniture non possono essere programmate annualmente, ma seguono stagionalità e mutevoli preferenze dei clienti.

Vengono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.

Sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

L'articolo 4 introduce la disciplina delle pratiche sleali distinguendo, ai commi 1 e 4, le pratiche commerciali sleali vietate della cosiddetta «*black list*», che sono sempre vietate, da quelle della «*grey list*», che si presumono vietate, salvo che siano state precedentemente concordate dal fornitore e dall'acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.

Tra i comportamenti sleali, segnala il ritardato versamento del corrispettivo. La disposizione, alla lettera *a*), affronta i casi di consegna pattuita su base periodica, mentre alla lettera *b*) regola i contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica. In sintesi, per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine di pagamento non può superare i trenta giorni dal termine del periodo di consegna. Per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i sessanta giorni dal termine della consegna.

Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell'am-

bito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.

Sleale è anche considerato l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da individuare con regolamento (*rectius*: decreto) del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Tra gli altri casi di comportamenti sleali, segnala:

la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (frequenza, metodo, luogo, tempi o volume della fornitura o della consegna, norme di qualità, termini di pagamento, prezzi, servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti);

la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;

l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati;

l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore;

la messa in atto o la minaccia di mettere in atto ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode.

Il comma 2 disciplina gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti, riprendendo una disposizione già vigente (comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012). In particolare, il saggio degli interessi viene maggiorato di quattro punti percentuali ed è inderogabile.

Viene inoltre precisato che, quando il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, ossia la possibilità di pattuire in modo espresso termini di pagamento superiori a quelli stabiliti *ex lege* se giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

In base al comma 4, sono vietate, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci, clausole contrattuali volte a porre a carico del fornitore rischi propri del venditore. In questo senso lo schema di decreto elenca la restituzione di prodotti rimasti invenduti e una serie di ipotesi di inversione del costo in situazioni particolari (costi per l'immagazzinamento, l'esposizione, e la messa in commercio dei prodotti del fornitore, ovvero per gli sconti sui prodotti venduti come parte di una promozione, salvo che non si tratti di una fornitura specificamente destinata, costi di pubblicità e marketing dei prodotti, costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore).

Al comma 5 si prevede, infine l'obbligo per l'acquirente di fornire, nei casi ivi contemplati, al fornitore una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi e di fornire anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.

L'articolo 5 individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, peraltro già vietate a legislazione vigente (articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 e decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199), nonché alcune ipotesi ulteriori, quali:

l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;

l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il vendi-

tore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione;

l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli).

Rammenta che tale paragrafo ribadisce la necessità che il contratto sia stipulato prima della consegna per iscritto e indica alcuni elementi essenziali (prezzo, quantità e la qualità dei prodotti, calendario delle consegne, durata del contratto, procedure di pagamento, modalità per la consegna dei prodotti e le norme applicabili in caso di forza maggiore).

Con riferimento ai prezzi, il comma 2 del medesimo articolo prevede un parametro medio. In sostanza, i prezzi medi sono mensilmente elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Se l'acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ridotti del 15 per cento, ciò costituisce un indice di sussistenza di una pratica commerciale sleale.

L'articolo 6 considera, ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 5, e 7, rispettosi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I prodotti oggetto dei contratti conformi alle buone pratiche commerciali possono essere commercializzati con messaggi pubblicitari recanti la dicitura «*Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare*».

L'articolo 7 si occupa delle vendite sottocosto.

Il comma 1 introduce una precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e depe-

ribili, consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. In caso di assenza di tale accordo, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.

In materia di vendite sottocosto resta comunque ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Lo schema di decreto non attribuisce al Dipartimento ICQRF anche la competenza sulla repressione delle vendite sottocosto, mantenendo quanto prevede la disciplina generale vigente.

L'articolo 8 designa l'ICQRF (ossia il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni.

L'ICQRF pubblica sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole i provvedimenti sanzionatori inflitti e pubblica una relazione annuale sulle attività svolte, indicando anche il numero delle denunce ricevute e delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Entro il 15 marzo di ogni anno, il Dipartimento trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali.

Nell'esercizio delle sue attività, l'ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.

Le attività sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ferme restando, come detto, le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'accertamento pratiche commerciali sleali.

L'articolo 9 stabilisce che le denunce relative alle pratiche sleali vietate siano presentate all'ICQRF, consentendo l'attività di denuncia anche alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di fornitori.

A tutela dell'identità del denunciante, il denunciante può chiedere che alcune informazioni restino riservate. Il Dipartimento adotta le misure necessarie a tal fine.

I commi 4, 5, 6 e 7 regolano la procedura delle denunce, fermo restando il potere del Dipartimento di agire di ufficio. In particolare, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ICQRF comunica come intende darvi seguito. È previsto il ricorso a procedure di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie.

L'articolo 10 si occupa delle sanzioni.

I primi 9 commi commisurano l'entità delle sanzioni alla gravità della violazione. Per una più dettagliata disamina delle fattispecie ivi previste, rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, nella quale è riportato uno specifico prospetto.

Il comma 10 fissa i criteri di determinazione della misura delle sanzioni, che vanno ricondotte al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all'entità del danno provocato all'altro contraente.

Il comma 11 prevede che qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con provvedimento dell'ICQR, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

Il comma 12 prevede che in tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti, può essere disposta quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.

Il comma 14 prevede che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie siano assegnati al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della

qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Il comma 15 fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni di cui allo schema di decreto, anche se sanzionate amministrativamente.

L'articolo 11 prevede che l'ICQRF collabori con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

L'articolo 12 elenca le disposizioni normative o regolamentari che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Segnalo, a questo riguardo, che tali disposizioni sono indicate in un'apposita tabella di corrispondenza riportata nella relazione illustrativa del provvedimento.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni dello schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni competenti devono provvedere ai propri compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 14 contiene le disposizioni transitorie e finali. In particolare, le disposi-

zioni di cui allo schema di decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso e i contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del decreto entro 6 mesi dalla medesima data.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, prima di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità, data la particolare complessità del provvedimento, che le Commissioni dispongano di un congruo periodo di tempo per poter effettuare i necessari approfondimenti istruttori. Tenuto conto che il termine per l'espressione del parere è in scadenza già martedì 14 settembre prossimo, ritiene auspicabile che il Governo consenta alle Commissioni di disporre di un ulteriore lasso di tempo per l'esame dello schema di decreto legislativo. Fa presente, pertanto, che le presidenze delle Commissioni rappresenteranno tale esigenza al Governo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.30.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Emendamenti C. 3223-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20
Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.*

##### La seduta comincia alle 11.55.

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**Emendamenti C. 3223-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3223-A,

di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche ».

In sostituzione del relatore, Marco Di Maio, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di**

**Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.**

**C. 3257 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni IX e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni IX e XI, il disegno di legge C. 3257, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Con riferimento al contenuto del decreto-legge, rileva anzitutto, come questo, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si componga di 9 articoli, riferiti essenzialmente a 3 profili tematici.

Per quel che riguarda il primo profilo, gli articoli 1 e 2 ineriscono alla limitazione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

A tale fine, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia sono dichiarate monumento nazionale, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) e vi è fatto divieto di transito per le imbarcazioni che abbiano una delle seguenti caratteristiche:

stazza oltre le 25.000 GT (stazza lorda);

lunghezza superiore a 180 metri;

*air draft* (cioè distanza dall'acqua del punto più alto della nave) superiore a 35 metri, con esclusione delle navi a propulsione mista vela-motore.

Si prevede una compensazione per le compagnie di navigazione (specialmente quella crocieristica) per le perdite dovute al sopravvenuto divieto di transito e, a tal fine si istituisce un apposito fondo nello stato di

previsione del MIMS. Il fondo è volto anche a compensare il gestore dei terminal di approdo interessati dal divieto di transito e i soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi *terminal*.

Ai sensi dell'articolo 2 il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è altresì nominato commissario straordinario per l'adozione delle misure conseguenti al nuovo regime di transito (che consiste essenzialmente nell'individuazione di punti di attracco alternativi e nella predisposizione delle relative opere).

In particolare, il comma 3 dispone che il commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi, con proprio provvedimento possa rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni specificate nel provvedimento e disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi.

In tale ambito il comma 4-*quater* dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto ad accelerare la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale e, pertanto, a ripartire, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al decreto-legge n. 32 del 2019, già peraltro previste nella legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 a Venezia, euro 5.666.666,66 a Chioggia, euro 1.775.000 a Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 ciascuno a Mira e a Jesolo, nonché euro 500.000 ciascuno a Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.

L'articolo 2-*bis*, anch'esso introdotto del Senato, concede *una tantum* (per l'anno 2022) un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto per tale anno per le imprese concessionarie sui beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. L'onere finanziario è di un milione di euro per il 2022.

Quanto al secondo profilo tematico del decreto-legge, l'articolo 3 riguarda misure di sostegno al lavoro e all'impresa.

In particolare, i commi 1 e 4 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali; la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. La nuova possibilità concerne le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede, ai sensi del comma 4, riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione.

Nel corso dell'esame al Senato, è introdotto nell'articolo 3 un comma 4-*bis*, che, introducendo i nuovi commi 1-*ter* e 1-*quater* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A.

Inoltre, Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto « preridotto » (una materia

prima costituita da almeno un 85 per cento di ferro metallico, da una frazione variabile di ossido di ferro compresa tra l'8 per cento e il 10 per cento a cui si accompagna una frazione di inerte; tale materia prima può essere caricata negli altoforni per aumentarne la produttività e diminuire il consumo specifico di *coke*, oppure nei convertitori e nei forni elettrici ad arco in sostituzione del rottame, con il vantaggio che, rispetto a quest'ultimo, non presenta elementi chimici inquinanti).

Inoltre, sempre durante l'esame al Senato è stato inserito l'articolo 3-*bis*, il quale destina 10 milioni di euro all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018.

L'articolo 3-*ter*, a sua volta inserito dal Senato, reca norme interpretative dell'articolo 10 della legge n. 199 del 2016 sul contrasto del caporalato in agricoltura, il quale – nel far riferimento agli accordi di riallineamento retributivo nel lavoro agricolo tra associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori – consente di demandarne la conclusione dal livello provinciale a quello aziendale. In tal senso, la nuova disposizione chiarisce che la rappresentatività da parte datoriale è soddisfatta anche qualora gli accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.

In tale ambito il comma 2 dell'articolo 3-*ter* reca una disposizione interpretativa sull'efficacia temporale del riallineamento.

Quanto al terzo profilo tematico del decreto-legge, l'articolo 4 modifica l'articolo 43 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, estendendo al 2022 una disciplina, già prevista per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria. Si riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS,

nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Tale sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012 (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri determinati dagli articoli 1 e 2 mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la materia del traffico navale nella Laguna di Venezia e delle misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis – è riconducibile sia alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, « tutela dei beni culturali » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – che è prevalente – sia alle materie, attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « porti e aeroporti civili » e « valorizzazione dei beni culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In relazione agli articoli 3, 3-ter e 4, le disposizioni rientrano nella materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Assume rilievo anche la materia « tutela della concorrenza », sempre di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e); in proposito ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato come sotteso a tale competenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attonano allo sviluppo dell'intero Paese ».

Con riferimento all'articolo 3-bis, il quale, tra le altre cose, prevede un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, assume rilievo la materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale (relativamente alla quale richiama in particolare la sentenza n. 50 del 2005) ha ricondotto a tale materia la disciplina dei servizi per l'impiego.

Al riguardo segnala pertanto l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto nella disposizione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.**

**C. 2927, approvata dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, la proposta di legge C. 2927, approvata dal Senato, recante « Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano ».

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, con riferimento al contenuto della proposta di legge, segnala anzitutto come questa si componga di 2 soli articoli.

L'articolo 1 reca la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di pri-



gionia di Servigliano, in provincia di Fermo, oggi denominato Parco della Pace.

In merito al bene oggetto della proposta di legge fa presente che il Parco della pace, di proprietà del Comune di Servigliano, è un bene culturale sottoposto *ope legis* alle disposizioni di tutela e che la Soprintendenza competente si sta accingendo ad avviare d'ufficio la verifica dell'interesse culturale, perché il comune di Servigliano non ha mai avanzato istanza in tal senso.

Con riferimento al quadro normativo in materia, ricorda che l'articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) stabilisce che sono beni culturali – e in quanto tali, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del medesimo Codice – le cose immobili e mobili appartenenti a soggetti pubblici – cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico – nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Si tratta, cioè, delle cose per le quali sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12.

Peraltro, in base al comma 1 del citato articolo 12 – come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 175, lettera c), della legge n. 124 del 2017 – tali cose, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.

La verifica della sussistenza dell'interesse culturale è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero della cultura. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela.

Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni sottoposti al procedi-

mento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.

Tra le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del Codice vi sono misure di protezione (articoli 21 e seguenti, che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione) e misure di conservazione (articoli 29 e seguenti, che includono anche obblighi conservativi).

Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, ricorda che l'articolo 6 della legge n. 153 del 2017 ha modificato l'articolo 10, comma 3, lettera d), del predetto Codice, introducendo una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene può ricomprendere anche la dichiarazione di « monumento nazionale ».

In particolare, si prevede che la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 dello stesso Codice, che accerta, ai fini della definizione di « bene culturale », la sussistenza, nelle cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di « monumento nazionale », qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Non è stato specificato, tuttavia, se e in quale misura dalla dichiarata monumentalità scaturiscano effetti giuridici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla stessa dichiarazione di interesse culturale.

Pure in assenza di riferimenti in tal senso nel Codice, si riscontrano vari precedenti di dichiarazione di monumento nazionale, tra le quali richiama innanzitutto, per quanto riguarda il periodo antecedente alla citata legge n. 153 del 2017, la legge n. 64 del 2014, recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza e la legge n. 207 del 2016,

recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghiarza.

Tali disposizioni legislative si sono aggiunte a quelle precedentemente emanate con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, recante Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone, con il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008, recante Dichiarazione di monumento Dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine e decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2008, recante Dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano.

Successivamente a quanto disposto dalla legge n. 153 del 2017, sono state approvate la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine e la legge n. 65 del 2019, recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto « Ponte Vecchio di Bassano ».

Da ultimo, l'articolo 1 del decreto-legge n. 103 del 2021 ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la disciplina recata dalla proposta di legge sia riconducibile alla materia dei beni culturali e come l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annoveri la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), mentre l'articolo 117, terzo comma,

della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni.

Con riferimento alla giurisprudenza costituzionale rammenta che nella sentenza 9 del 2004 la Corte costituzionale ha individuato una definizione delle funzioni di tutela e di valorizzazione: la tutela « è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale »; la valorizzazione « è diretta, soprattutto, alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa ».

Successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ha richiamato, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni in esso contenute: tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (all'articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (all'articolo 1, comma 3). Nelle materie in questione, quindi, la Corte ribadisce la coesistenza di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.

In generale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione, con le sentenze n. 276 del 1991, n. 348 del 1990, n. 562 e n. 829 del 1988 (esplicitamente citate nella sentenza n. 307 del 2004) – la Corte ha affermato

che lo sviluppo della cultura, nonché, per quanto qui interessa, la tutela dei beni culturali, corrispondono a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.**

## ALLEGATO 1

**DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3257, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

evidenziato come il decreto-legge preveda, in sintesi, misure inerenti alla limitazione del transito delle grandi navi nella laguna di Venezia, alla salvaguardia della Laguna di Venezia, nonché misure di sostegno al lavoro e all'impresa;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le disposizioni del provvedimento inerenti alla materia del traffico navale nella Laguna di Venezia e alle misure conseguenti alla relativa disciplina – di cui agli articoli 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge – siano riconducibili sia alla materia, « tutela dei beni culturali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione – che è prevalente – sia alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « porti e aeroporti civili » e « valorizzazione dei beni culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che le disposizioni degli articoli 3, 3-*ter* e 4 rientrano nella materia

« ordinamento civile », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, e che assume peraltro rilievo, al riguardo, anche la materia « tutela della concorrenza », sempre di competenza statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

rilevato, in relazione all'articolo 3-*bis*, il quale, tra le altre cose, prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro per la definizione delle modalità attuative del rifinanziamento disposto dei servizi di supporto per la ricollocazione professionale, come assuma rilievo la materia « tutela e sicurezza del lavoro », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ma come la disposizione non preveda alcuna forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 3-*bis*, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto nella disposizione.

## ALLEGATO 2

**Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano (C. 2927, approvata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2927, approvata dal Senato, recante « Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano »;

richiamato il rilievo civile e morale del provvedimento, il quale intende assicurare la conservazione di un luogo che costituisce testimonianza delle vicende più drammatiche della storia del Novecento;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la disciplina recata dalla proposta di legge sia riconducibile alla materia dei beni culturali e come l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annoveri la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, includa la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di at-

tività culturali tra le materie di legislazione concorrente;

evidenziato come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, nel richiamare, ai fini del riparto di competenze, le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, abbia affermato che tale testo legislativo ribadisce l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (all'articolo 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione, ribadendo quindi la coesistenza, rispetto a tali materie, di competenze normative, confermata, peraltro, dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione Differenza Donna Ong, e della vicepresidente dell'Osservatorio violenza e suicidio, Alessandra Zagarella nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori ..... 22

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) (*Esame e rinvio*) 22

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente della Casa di accoglienza donne maltrattate di Milano, Manuela Ulivi, e del Coordinatore dell'Osservatorio salesiano per i diritti dei minori, Andrea Farina, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori ..... 25

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 7 settembre 2021.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione Differenza Donna Ong, e della vicepresidente dell'Osservatorio violenza e suicidio, Alessandra Zagarella nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.40.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-*

*viene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.**

**C. 3257 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel

calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 13 settembre.

Roberto TURRI (LEGA), *relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite IX e XI, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (C. 3257), trasmesso dal Senato.

Segnala che il provvedimento, che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento è stato modificato, consta di 9 articoli, a seguito dell'introduzione di ulteriori tre articoli da parte del Senato. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più approfondita disamina del contenuto del decreto-legge, fa presente che si soffermerà ad illustrare principalmente i profili di stretto interesse della Commissione Giustizia.

Evidenzia che l'articolo 1, modificato dal Senato, reca misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane. In particolare, il comma 1 dispone che, al fine di assicurare l'integrità, il decoro e la sicurezza delle vie d'acqua dichiarate monumento nazionale o riconosciute di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali, le misure di tutela e le prescrizioni concernenti gli usi non compatibili possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. In base al comma 2, le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, sono dichiarate monumento nazionale. Il medesimo comma dispone che in dette vie d'acqua, a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito di navi con specifiche caratteristiche, riferite alla stazza lorda, alla lunghezza dello scafo, all'altezza di costruzione e alle emissioni di sostanze inquinanti. Sono previste alcune misure di

ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo (rispetto al quale anche il comma 5 prevede la possibilità di interventi di sostegno) e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate (commi 3 e 4). Si rimette ad un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di erogazione dei contributi e si quantificano le risorse necessarie a copertura di tali interventi (commi 6 e 7).

Rammenta che l'articolo 2, modificato dal Senato, individua un commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e reca ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia. In particolare, il comma 1 individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, al quale, ai sensi del comma 2, non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso spese per lo svolgimento della sua attività. L'articolo definisce il regime giuridico cui il commissario straordinario è assoggettato, i poteri ad esso attribuiti – tra i quali rientra, ai sensi del comma 3 anche quello di disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi – nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali sub-commissari, rimettendo a un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi. Il comma 4-*quater* – introdotto al Senato – interviene sul riparto delle risorse finanziarie previste per la realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi.

Fa presente che l'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, prevede un credito d'imposta, per l'anno 2022 – dunque, *una tan-*

tum – in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. Il credito in questione è individuato in una percentuale pari al 60 per cento dell'ammontare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime. I commi da 1 a 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali, mentre il comma 4-bis, introdotto dal Senato, reca disposizioni sulla società ILVA S.p.A. e sulla produzione del cosiddetto preridotto. L'articolo 3-bis – introdotto al Senato – destina, nell'ambito delle risorse già stanziare per il programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), 10 milioni di euro, per il 2021, in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale, demandando la definizione delle modalità attuative ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Segnala che l'articolo 3-ter – introdotto al Senato – modifica retroattivamente la disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento. L'intervento, in primo luogo, è inteso a far salvi gli effetti degli accordi aziendali di recepimento che, riguardo al profilo della rappresentatività del datore di lavoro, pur non essendo stati sottoscritti anche da quest'ultimo, siano stati sottoscritti dall'associazione imprenditoriale alla quale sia iscritto il medesimo datore (purché la medesima sia anche firmataria dell'accordo provinciale) (comma 1). In secondo luogo, si consente, con effetto retroattivo, che i medesimi accordi aziendali, purché sottoscritti entro il termine vigente

del 17 ottobre 2001, potessero prevedere inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento, con successiva integrazione da parte di un accordo sottoscritto prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame (comma 2). Resta fermo che gli accordi provinciali in oggetto potessero consentire diverse modulazioni di recepimento da parte degli accordi aziendali o anche demandare a questi ultimi la definizione del programma di riallineamento, purché gli accordi aziendali fossero o siano sottoscritti (entro la suddetta data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame) dalle stesse parti firmatarie dell'accordo provinciale. Le summenzionate modifiche retroattive sono operate mediante l'adozione di norme di interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199. Il comma 3 specifica inoltre che il regime sanzionatorio si applica esclusivamente con riferimento a eventuali periodi non coperti dagli accordi aziendali di recepimento. Rammenta che tale regime sanzionatorio concerne il mancato versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale in base all'imponibile contributivo minimo, corrispondente ai valori retributivi previsti dai contratti collettivi; tali valori possono essere oggetto di deroga in base alle norme transitorie in oggetto ed agli accordi che su di esse si basano. Il comma 4 reca la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame.

Ricorda poi che l'articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. Lo sgravio consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia



dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'articolo 2, commi da 31 a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato).

Sottolinea infine che l'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge, mentre ai sensi dell'articolo 6, il decreto-legge è entrato in vigore il 21 luglio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto nella *Gazzetta Ufficiale*).

Mario PERANTONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, per la deliberazione del prescritto parere.

**La seduta termine alle 12.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 7 settembre 2021.*

**Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente della Casa di accoglienza donne maltrattate di Milano, Manuela Ulivi, e del Coordinatore dell'Osservatorio salesiano per i diritti dei minori, Andrea Farina, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.40.

## **III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e comunitari)**

---

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 7 settembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.10 alle 15.45.

## **IV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Difesa)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 7 settembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
11.05 alle 11.15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

- DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) ..... 28
- DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) (*Esame e rinvio*) ..... 36

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

#### La seduta comincia alle 11.15.

**DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**C. 3223-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il disegno di legge in esame dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105 del 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide-

miologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Ricorda che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole, senza condizioni né osservazioni, nella seduta del 4 agosto 2021, e che gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, di iniziativa parlamentare, non sono invece corredati di relazione tecnica.

Soffermandosi quindi esclusivamente sulle modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, rappresenta quanto segue.

Le modifiche all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), dispongono che, salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso sia sempre necessario sottoporsi al *test* antigenico rapido o molecolare. In proposito, andrebbe chiarito se gli oneri per i *test* siano o meno a carico dell'ente che presta il pronto soccorso e, in caso affermativo, se siano attesi oneri aggiuntivi per effetto del possibile incremento di effettuazione dei *test* COVID-19 e quale sia la fonte della relativa copertura.

L'articolo 4-*bis* interviene in materia di accesso di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani. In aggiunta all'attuale disciplina, la norma dispone che, nel rispetto delle misure previste e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscano la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle certificazioni verdi con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare tuttavia opportuna una conferma da parte del Governo – che, per quanto riguarda le strutture pubbliche o convenzionate, il nuovo diritto di visita possa essere garantito nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro già verificatosi con riferimento all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021, ora modificato, che inizialmente ha disciplinato il diritto di visita e al quale, rammenta, non sono stati ascritti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva inoltre che all'articolo 5, comma 1, viene prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il periodo di vigenza del protocollo d'intesa che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce con le farmacie e con le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. Ricorda che, al fine di contribuire al contenimento dei costi dei predetti *test*, il comma 2, non modificato, autorizza la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021. In proposito, non formula osservazioni, in quanto la disposizione opera comunque nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Il comma 4-*bis* dell'articolo 5 prevede che il Ministero della salute definisca con protocollo d'intesa le procedure e le condizioni affinché i farmacisti, superato uno

specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrano alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 nei confronti dei soggetti di diciotto anni e più. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie è definita dal protocollo a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard (FSN), fermo restando che dall'attuazione della disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, osserva che la disposizione pone un nuovo onere a carico di risorse del FSN già stanziato: al fine di verificare la disposta neutralità finanziaria, ritiene che andrebbe dunque acquisita, oltre alla quantificazione degli oneri per la remunerazione delle farmacie e per l'eventuale adeguamento informatico dell'Anagrafe nazionale vaccini e al loro sviluppo temporale, che potrebbe includere anche il 2022, anche dati ed elementi idonei a dimostrare la disponibilità delle necessarie risorse nel FSN senza pregiudizio di ulteriori attività e prestazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrebbe altresì acquisita conferma dell'effettiva possibilità per l'Istituto superiore di sanità di organizzare il corso previsto dalla norma ad invarianza di spesa.

Segnala, infine, che sulle restanti modifiche ed integrazioni approvate in sede referente non si hanno osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, precisa che l'esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare per poter fruire delle prestazioni di pronto soccorso, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale procedura è già prevista anche dalla circolare n. 35324 del 30 ottobre 2020 al fine di assicurare che l'accesso in ambiente ospedaliero, compreso il pronto soccorso, avvenga in maniera controllata e rispettosa delle misure di contenimento del COVID-19, onde evitare che la prestazione di cura possa risolversi in un rischio di contagio per i sanitari e gli altri pazienti.

Evidenzia, inoltre, che l'ampliamento del diritto di visita di familiari e visitatori, muniti delle certificazioni verdi, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, previsto dall'articolo 4-*bis*, potrà essere garantito dalle strutture pubbliche o convenzionate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce, altresì, che il comma 4-*bis* dell'articolo 5, che prevede che il Ministero della salute definisca con protocollo d'intesa le procedure e le condizioni affinché i farmacisti, superato uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrano alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infatti, in primo luogo, la vaccinazione antinfluenzale è già ricompresa nei livelli essenziali di assistenza che trovano copertura nel fabbisogno sanitario nazionale standard e l'invarianza di spesa sarà assicurata, in particolare, dal fatto che alle farmacie, nell'ambito del predetto protocollo, verrà riconosciuto un compenso equivalente a quello attualmente corrisposto ai medici di medicina generale, pari a 6,16 euro per somministrazione, determinandosi in tal modo, sotto il profilo della spesa, una mera traslazione degli oneri dai medici di medicina generale alle farmacie.

In secondo luogo, l'Istituto superiore di sanità provvederà all'organizzazione dello specifico corso previsto dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di corso del tutto analogo a quello già previsto per i vaccini per l'infezione da SARS-CoV-2 dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), che già ne ha stabilito l'organizzazione ad invarianza di spesa.

Assicura, infine, che l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini consisterà esclusivamente nell'aggiornamento delle pertinenti specifiche funzionali per l'adegua-

mento del codice erogatore che dovrà riportare il codice identificativo della farmacia anziché quello della ASL di riferimento territoriale della farmacia medesima, cui si provvederà con le risorse previste dall'Accordo Quadro avente ad oggetto i Servizi applicativi e di gestione del Sistema informativo sanitario nazionale, di cui al lotto n. 2 della gara a suo tempo gestita da CONSIP SpA per conto del Ministero della salute.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3223-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2021, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'esecuzione di un tampone antigenico rapido o molecolare per poter fruire delle prestazioni di pronto soccorso, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale procedura è già prevista anche dalla circolare n. 35324 del 30 ottobre 2020 al fine di assicurare che l'accesso in ambiente ospedaliero, compreso il pronto soccorso, avvenga in maniera controllata e rispettosa delle misure di contenimento del COVID-19, onde evitare che la prestazione di cura possa risolversi in un rischio di contagio per i sanitari e gli altri pazienti;

l'ampliamento del diritto di visita di familiari e visitatori, muniti delle certificazioni verdi, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, previsto dall'arti-

colo 4-*bis*, potrà essere garantito dalle strutture pubbliche o convenzionate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

il comma 4-*bis* dell'articolo 5, che prevede che il Ministero della salute definisca con protocollo d'intesa le procedure e le condizioni affinché i farmacisti, superato uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrano alla campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

infatti, in primo luogo, la vaccinazione antinfluenzale è già ricompresa nei livelli essenziali di assistenza che trovano copertura nel fabbisogno sanitario nazionale standard e l'invarianza di spesa sarà assicurata, in particolare, dal fatto che alle farmacie, nell'ambito del predetto protocollo, verrà riconosciuto un compenso equivalente a quello attualmente corrisposto ai medici di medicina generale, pari a 6,16 euro per somministrazione, determinandosi in tal modo, sotto il profilo della spesa, una mera traslazione degli oneri dai medici di medicina generale alle farmacie;

in secondo luogo, l'Istituto superiore di sanità provvederà all'organizzazione dello specifico corso previsto dalla norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di corso del tutto analogo a quello già previsto per i vaccini per l'infezione da SARS-CoV-2 dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021), che già ne ha stabilito l'organizzazione ad invarianza di spesa;

infine, l'adeguamento dell'Anagrafe nazionale vaccini consisterà esclusivamente nell'aggiornamento delle pertinenti specifiche funzionali per l'adeguamento del codice erogatore che dovrà riportare il codice identificativo della farmacia anziché quello

della ASL di riferimento territoriale della farmacia medesima, cui si provvederà con le risorse previste dall'Accordo Quadro avente ad oggetto i Servizi applicativi e di gestione del Sistema informativo sanitario nazionale, di cui al lotto n. 2 della gara a suo tempo gestita da CONSIP SpA per conto del Ministero della salute,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Panizzut 3.502, che è volta a prevedere che il Servizio sanitario nazionale assicuri la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, per l'ottenimento delle certificazioni verdi Covid-19 in favore di minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e soggetti che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di condizioni o patologie ostative certificate, provvedendo a tal fine ad incrementare di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la gratuità dei tamponi, di cui all'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 73 del 2021, senza tuttavia recare la relativa copertura finanziaria;

Panizzut 3.0500, che è volta a prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il

SARS-CoV-2, istituendo nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per l'indennizzo dei danni da vaccinazione anti SARS-CoV-2 senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Sodano 5.1, che è volta a prevedere la somministrazione gratuita dei *test* antigenici rapidi, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

Sarli 5.3, che prevede la somministrazione di *test* antigenici rapidi, per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, a carico del Servizio sanitario nazionale, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria;

Ehm 5.4, che è volta a prevedere che le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguano i *test* antigenici gratuiti rapidi per i cittadini italiani per accedere a servizi e attività, nonché per turismo, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

Menga 5.6, che è volta a prevedere che, nell'ambito del Protocollo d'intesa con le farmacie definito dal Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia assicurata la gratuità di un congruo numero di *test* antigenici rapidi per nucleo familiare, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

Menga 5.7, che è volta a prevedere che, nell'ambito del Protocollo d'intesa con le farmacie definito dal Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia assicurata la gratuità dei *test* antigenici rapidi per i minori di 18 anni di età, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

Ehm 5.8, che prevede che il Servizio sanitario nazionale esegua gratuitamente i *test* antigenici rapidi ai cittadini residenti in Italia, per accedere ai servizi e alle attività

per le quali l'accesso è limitato, nonché per turismo, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

Ungaro 5.11, che è volta a prevedere che il protocollo d'intesa da stipularsi tra il Commissario straordinario e le farmacie e strutture sanitarie preveda la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi contenuti per la generalità della popolazione e gratuiti per i soggetti di età non superiore a 30 anni che sono in attesa di effettuare la vaccinazione, senza provvedere alla copertura degli oneri che ne derivano per gli anni 2021 e 2022;

Meloni 6.500, che, tra l'altro, proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, comportando oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;

Lollobrigida 6.501, che prevede, tra l'altro, che l'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi è differita al gennaio 2022, senza tuttavia recare né la quantificazione dell'onere che ne deriva né la relativa copertura finanziaria;

Panizzut 9.100, che, al comma 1, prevede che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, concernente l'equiparazione ai fini del trattamento economico della malattia al periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia applicata anche per l'anno 2021. Il successivo comma 2 prevede che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, sia estesa dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021. La me-



desima proposta emendativa prevede, infine, che agli oneri che ne conseguono, stimati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che tuttavia non reca le occorrenti risorse;

Cunial 13.1, che è volta a sopprimere l'articolo 13 del provvedimento, che autorizza, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in ciò risultando suscettibile di poter incidere sull'adozione di atti necessari ad una corretta allocazione ed utilizzo delle risorse previste dal presente provvedimento.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Sodano 3.1, che è volta a prevedere che, in tutti i luoghi in cui è richiesta l'esibizione del *green pass*, sono istituiti dei presidi medico-sanitari per la effettuazione di tamponi antigenici-rapidi o salivari, totalmente a carico del Servizio sanitario nazionale. A tal fine nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse trasferite sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, pari a 1.650 milioni di euro per l'anno 2021, per gli interventi di competenza dello stesso Commissario straordinario. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla all'idoneità della copertura finanziaria proposta;

Panizzut 3.0501, che è volta a prevedere l'attuazione di una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Raduzzi 5.2, che incrementa l'autorizzazione di spesa destinata al contenimento dei costi dei *test* antigenici rapidi provvedendo al relativo onere, pari a 60,5 milioni di euro per il 2021, mediante abrogazione di una serie di disposizioni vigenti riguardanti – rispettivamente – l'aliquota IVA ridotta per la cessione di animali vivi destinati all'alimentazione umana, il contributo alla fondazione FS per il sostegno ai treni storici, nonché il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame, giacché le risorse autorizzate dalle diverse disposizioni oggetto di abrogazione, pur equivalendo complessivamente all'importo dell'onere da fronteggiare, sembrerebbero incidere comunque su impegni di spesa già almeno parzialmente assunti a valere sulle risorse medesime;

Sportiello 5.90, che prevede, per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, la somministrazione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2 e incrementa l'onere previsto da 45 milioni a 47 milioni di euro per l'anno 2021, con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Giannone 5.500, che obbliga il Commissario straordinario a definire, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza *test* salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta in esame;

Sodano 5.01, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro da destinare alle istituzioni scolastiche per interventi di poten-

ziamento dell'individuazione e conseguente contenimento dei contagi nelle scuole in vista dell'anno scolastico 2021/2022, provvedendo al relativo onere a valere sulle risorse trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 73 del 2021, che ha stanziato in favore del citato Commissario 1,65 miliardi di euro per l'anno 2021. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste dalla clausola di copertura finanziaria della proposta emendativa in esame, nonché alla possibilità di attingere alle stesse senza pregiudizio di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

Panizzut 5.0500, che obbliga l'Agenzia italiana del farmaco ad aggiornare le condizioni e le modalità d'impiego degli anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 e a promuoverne il maggiore utilizzo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta in esame;

Noja 9.4, che proroga al 31 ottobre 2021 l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti privati con disabilità o immunodepressione, provvedendo al relativo maggiore onere, pari a 11 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;

Noja 9.5, che prevede che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, sia estesa dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e precisa l'ambito di applicazione della disposizione ai lavoratori disabili. Di conseguenza la medesima proposta emendativa innalza gli

oneri previsti dal comma 3 dell'articolo 9, riguardanti le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche da 16,950 milioni di euro a 60,450 milioni di euro per l'anno 2021, imputando il relativo onere all'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

D'Arrando 9.22, che prevede che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, concernente l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, sia estesa dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 ed amplia la definizione di «lavoratori fragili». Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Raduzzi 11.2 e Sodano 11.1, che elevano, rispettivamente a 100 e a 50 milioni di euro, la quota del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse – istituito con una dotazione pari a 140 milioni di euro per il medesimo anno 2021 dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – da destinare in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione sinora adottate. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito al fatto che l'incremento della quota del Fondo da destinare prioritariamente alle predette attività non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo citato.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1 dell'Assemblea, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario sulle proposte

emendative Panizzut 3.502 e 3.0500, Sodano 5.1, Sarli 5.3, Ehm 5.4, Menga 5.6 e 5.7, Ehm 5.8, Ungaro 5.11, Meloni 6.500, Lollobrigida 6.501, Panizzut 9.100 e Cunial 13.1, in precedenza richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative sulle quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, esprime parere contrario sull'emendamento Sodano 3.1, posto che – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti di bilancio aggiuntivi e comportamenti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura, tenuto peraltro conto del fatto che le risorse a disposizione del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state comunque dimensionate sulla base di puntuali esigenze di fabbisogno preventivamente individuate. Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Panizzut 3.0501, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, nonché sull'emendamento Raduzzi 5.2, posto che le risorse finanziarie individuate a copertura sono già impegnate in forza di provvedimenti attuativi in corso di perfezionamento. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento Sportiello 5.90, posto che – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa richieda stanziamenti di bilancio aggiuntivi e comportamenti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, nonché sull'emendamento Giannone 5.500, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sodano 5.1, giacché – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione della proposta

emendativa richieda stanziamenti di bilancio aggiuntivi e comportamenti conseguentemente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, tenuto peraltro conto del fatto che le risorse a disposizione del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state comunque dimensionate sulla base di puntuali esigenze di fabbisogno preventivamente individuate. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Panizzut 5.0500, in quanto – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione della proposta emendativa comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria, nonché sugli emendamenti Noja 9.4 e 9.5, dal momento che entrambe le proposte emendative sono suscettibili di determinare oneri maggiori rispetto a quelli quantificati dalle stesse, con conseguente insufficienza della copertura finanziaria individuata. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento D'Arrando 9.22, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura, nonché sugli emendamenti Raduzzi 11.2 e Sodano 11.1, dal momento che – sulla base degli elementi attualmente a disposizione – non si può escludere che l'attuazione delle citate proposte emendative sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021. Esprime, infine, parere di nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito agli emendamenti Meloni 6.500 e Lollobrigida 6.501, sui quali il Governo ha testé espresso un orientamento contrario e la cui finalità è evidentemente quella di sostenere finanziariamente i cittadini e le imprese nell'attuale fase di estrema difficoltà economica. Con specifico riguardo all'emendamento Lollobrigida 6.501, che tra l'altro differisce al mese di

gennaio 2022 l'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, invita il Governo a svolgere un ulteriore approfondimento – possibilmente anche tramite predisposizione di un'apposita relazione tecnica – in merito alla puntuale quantificazione degli oneri derivanti dalla citata proposta emendativa, dal momento che l'effetto di minore gettito per l'erario potrebbe comunque essere, a suo avviso, almeno in parte neutralizzato dalla possibilità ivi prevista di rateizzazione del debito fiscale da parte del contribuente.

Mauro DEL BARBA (IV) invita il Governo a fornire – possibilmente anche tramite predisposizione di un'apposita relazione tecnica – elementi di maggior dettaglio in ordine alla presunta, reale quantificazione degli oneri derivanti dagli emendamenti Noja 9.4 e 9.5, sui quali è stato espresso un orientamento parere contrario, in considerazione, da un lato, dell'estrema delicatezza del tema da essi affrontato e, dall'altro, della scrupolosa istruttoria condotta dalla presentatrice.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che la contrarietà espressa sugli emendamenti Noja 9.4 e 9.5 è essenzialmente motivata sulla base della incapienza dei fondi previsti a copertura, a fronte di oneri che risultano certamente maggiori rispetto a quelli indicati nelle rispettive proposte emendative. Per quanto concerne, invece, la contrarietà espressa sull'emendamento Lollobrigida 6.501, che pure affronta una tematica sulla quale non le sfugge sussistere l'attenta considerazione da parte di diverse forze politiche, osserva tuttavia che il differimento al mese di gennaio 2022 delle scadenze tributarie ivi previste comporta inevitabilmente maggiori e non quantificati oneri per la finanza pubblica in termini di ritardata riscossione del gettito atteso, tanto più in presenza della proroga dei termini previgenti ad una annualità successiva a quella in corso.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, con particolare rife-

rimento all'emendamento Meloni 6.500, sul quale è stato espresso un orientamento contrario, ricorda che – in occasione dell'esame dei disegni di conversione dei decreti-legge cosiddetti Liquidità e Rilancio avvenuto lo scorso anno – a misure di analogo contenuto sono sempre stati ascritti effetti di maggior onere per la finanza pubblica, corredati dalla indicazione della relativa copertura finanziaria. Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.502, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11, 5.90, 5.500, 6.500, 6.501, 9.4, 9.5, 9.22, 9.100, 11.1, 11.2 e 13.1, e sugli articoli aggiuntivi 3.0500, 3.0501, 5.01, 5.0500, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.**

**C. 3257 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni IX e XI).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2329), dispone la conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. Fa presente,

altresì, che non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni sulle vie d'acqua di interesse culturale di Venezia, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare circa il comma 1 (limitazioni alla navigazione per determinate vie d'acqua di valore culturale), in quanto volto a consentire l'imposizione di vincoli gravanti su soggetti privati. Per quanto riguarda il comma 2, che dichiara monumento nazionale determinate vie d'acqua veneziane, rammenta in via preliminare che, in casi analoghi, siffatte dichiarazioni sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma dal Governo – dell'effettiva possibilità di attuare la disposizione in condizioni di neutralità, pur in assenza di un'espressa clausola di invarianza finanziaria riferita al comma 2 (analogamente peraltro al caso dei progetti di legge C. 3450 e C. 1363, poi legge n. 64 del 2014, della XVII legislatura). Per quanto riguarda il divieto di navigazione posto, sempre dal comma 2, alle grandi navi, i relativi effetti sono esaminati in rapporto ai commi seguenti, che hanno previsto misure compensative.

Con riferimento ai commi 3 e 6, recante contributi alle imprese coinvolte dal divieto di navigazione di cui al comma 2 e disciplina attuativa, non ha osservazioni da formulare considerato che le misure sono configurate come limiti di spesa e, in aggiunta, la relazione tecnica fornisce elementi riguardo alla congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità della norma.

Con riferimento al comma 4, recante sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dal divieto di navigazione di cui al comma 2, ulteriore rispetto a quanto previsto a normativa vigente, prende atto che l'onere è configurato come limite di spesa e le relative prestazioni appaiono riconducibili a detto limite. Comunque, tenuto conto

della particolare finalità della misura, sarebbe utile acquisire elementi che consentano di verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità perseguite (platea di lavoratori interessati, onere medio della prestazione, necessità di interventi ulteriori rispetto agli strumenti ordinari, durata media del sostegno al reddito). Inoltre, osserva che il prospetto riepilogativo attribuisce al comma in esame eguale impatto sui tre saldi di finanza pubblica, non considerando quindi i minori oneri su fabbisogno e indebitamento netto, rispetto al saldo netto da finanziare, derivanti dalla prestazione figurativa; in proposito sarebbero utili chiarimenti.

Infine, per quanto attiene al comma 5, che consente all'Autorità di sistema portuale di procedere alla revisione del piano economico e finanziario della concessione rilasciata al gestore del terminal, ferma restando la sostenibilità di tale revisione per gli equilibri di bilancio dell'Autorità, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità di rimodulare il piano della concessione senza nuovi o maggiori oneri per l'Autorità (ricompresa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato) considerato che la revisione medesima appare, non testualmente ma comunque secondo la *ratio* della disposizione, una misura compensativa in favore del concessionario e, dunque, presumibilmente, suscettibile di determinare minori entrate per l'Autorità.

Con riferimento all'articolo 2, commi da 1 a 4-ter e comma 5, recanti disposizioni sul Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e interventi per la salvaguardia di Venezia, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'onere è configurato in termini di limite di spesa, le attività riferite all'onere appaiono potenzialmente riconducibili entro limiti massimi e la relazione tecnica dà conto delle voci di spesa che compongono l'onere complessivo: sotto questo profilo non ha dunque osservazioni da formulare.

Sulla possibilità da parte del Commissario di avvalersi, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, pur prendendo atto di quanto chiarito dal Governo in prima lettura, al fine di suffragare la specifica previsione di invarianza, ritiene che andrebbe chiarito se gli enti pubblici delle cui strutture il Commissario richieda di avvalersi potranno accedere alla richiesta ove la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri oppure anche non darvi corso qualora l'avvalimento risultasse oneroso. Infine, per quanto concerne le modifiche intervenute al Senato, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del loro tenore ordinamentale, sul comma 2-*bis*, sugli ultimi periodi del comma 3, sui commi 4-*bis* e 4-*ter*. Riguardo al comma 1-*bis*, rileva che lo stesso prevede, facoltativamente, la possibilità di diversa finalizzazione di risparmi eventuali ed accertati su risorse già destinate a spesa, con ciò configurando una rinuncia a maggiore risparmio. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che il nuovo profilo di spesa non incida sulle dinamiche già scontate ai fini dei tendenziali.

In merito all'articolo 2, comma 4-*quater*, recante interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni prevedono una differente ripartizione di risorse già stanziata a legislazione vigente per la salvaguardia della Laguna di Venezia dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 205 del 2017, tra i vari comuni interessati. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma, che la nuova ripartizione consenta comunque agli enti locali interessati la realizzazione delle misure già avviate e/o programmate a valere sulle risorse come originariamente distribuite. Ciò anche in considerazione del fatto che i lavori previsti potrebbero comportare una dinamica di spesa a carattere pluriennale e che la nuova ripartizione opera a valere sull'esercizio 2020, già concluso, e su quello 2021, già trascorso per oltre due terzi.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 2-*bis*, recante un credito d'imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto e nel presupposto che la disciplina contenuta nell'emanando decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia idonea a garantire il rispetto del medesimo limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 6 dell'articolo 2-*bis* provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un credito di imposta in favore di imprese esercenti attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, stabiliti nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione dello stesso operata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). Resta fermo che – pur in assenza di una esplicita menzione in tal senso nella norma in esame – il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che, sotto il profilo meramente formale, la predetta riduzione debba imputarsi alle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale, verificandosi l'onere nel secondo anno del triennio 2021-2023.

Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 4, che prevede un trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale, in merito ai profili di quantificazione rileva che l'onere è configurato in termini di limite di spesa, cui è associato il consueto meccanismo di monitoraggio e salvaguardia idoneo a garantire l'osservanza del medesimo limite. La relazione tecnica, inoltre, al fine di

suffragare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della misura, fornisce dati ed elementi quantitativamente verificabili, riferiti ai soli lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal. L'entità di tale platea dei lavoratori interessati è poi stata confermata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato, nel corso dell'esame in prima lettura del decreto-legge, come pure è stata confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalla concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché quest'ultimo – come puntualizzato nella relazione tecnica allegata al decreto-legge in esame – presenta le necessarie disponibilità e il suo utilizzo, come ulteriormente specificato dal Governo nel corso dell'esame presso la 5<sup>a</sup> Commissione bilancio del Senato, non è suscettibile di pregiudicare « altri interventi già avviati o programmati a carico del predetto Fondo ».

Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 3, comma 4-bis, relativo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, rileva che il comma 4-bis, capoverso comma 1-ter, autorizza una spesa pari a 705.000.000 senza esplicitare l'esercizio di riferimento – che parrebbe essere il 2021 – per la sottoscrizione di ulteriori apporti di capitale e l'erogazione di finanziamenti al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'impianto ILVA di Taranto, coperta mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020: in proposito, ritiene che andrebbe specificata l'annualità di riferimento e che andrebbe acquisita conferma circa la di-

sponibilità delle risorse poste a copertura. Trattandosi di « operazioni finanziarie » ai sensi del SEC 2010, non formula osservazioni circa le modalità di copertura, che non sembrano impattare sull'indebitamento netto, come si rileva dal prospetto riepilogativo riferito alla disposizione da cui originano i residui. Ritiene peraltro che andrebbe acquisita conferma della medesima neutralità rispetto a dinamiche di spesa già scontate ai fini dei tendenziali per quanto attiene all'impatto sul fabbisogno.

Per quanto attiene al comma 4-bis, capoverso comma 1-*quater*, che autorizza INVITALIA s.p.a. alla costituzione di una società per l'analisi di fattibilità, finalizzata alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto *direct reduced iron* – con onere pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2019 – ritiene che andrebbe parimenti acquisita conferma circa la disponibilità delle risorse in esame, senza pregiudicare lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 4-bis, capoverso 1-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, fa fronte agli oneri – nel limite massimo di 705 milioni di euro – connessi all'autorizzazione concessa a Invitalia SpA a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e a erogare finanziamenti in conto soci al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto, mediante utilizzo delle risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio).

In proposito, segnala che tale ultima disposizione, nell'apportare una serie di novelle all'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, ne ha modificato anche i commi 4 e 7.

Il nuovo comma 4, in particolare, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale di una nuova società di trasporto aereo, intera-

mente controllata dal predetto Ministero ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e da versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica.

Il nuovo comma 7, invece, prevede l'istituzione di un Fondo per la compensazione dei danni subiti per effetto del COVID-19 dalle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che esercitano funzioni di servizio pubblico, con una dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2020, anziché di 500 milioni di euro per il medesimo anno, come previsto dalla normativa previgente.

In proposito, segnala che le risorse di cui al predetto comma 4 risultano iscritte sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale alla data del 31 dicembre 2020 – come emerge dal disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, ora all'esame della Camera dei deputati (C. 3258) – figurano somme in conto residui per 2,98 miliardi di euro.

Le risorse di cui al comma 7 risultano, invece, iscritte sul capitolo 2250 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul quale – come emerge dal citato disegno di legge – risultano iscritte somme in conto residui per circa 77,5 milioni di euro.

La disposizione in commento prevede, altresì, che alle risorse in parola si applichi la disciplina di cui all'articolo 34-*bis* della legge in materia di contabilità pubblica n. 196 del 2009, ai sensi del quale le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, e che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

In tale quadro, nel prendere atto della congruità delle risorse complessivamente disponibili in conto residui, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se le risorse di cui all'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020, da utilizzare con finalità di copertura, siano esclusivamente quelle di cui al novellato comma 4 dell'articolo 79, di cui si è in precedenza detto, o se invece siano, almeno in parte, anche quelle di cui al successivo comma 7.

Inoltre, considera in ogni caso necessaria una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse ai sensi della normativa vigente.

Infine, da un punto di vista contabile, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in merito al fatto che delle risorse in conto residui, di cui si prevede l'utilizzo, non sia disposto il previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato al fine di consentirne la successiva iscrizione in conto competenza in un diverso capitolo di spesa, anche di nuova istituzione, posto che la diretta iscrizione in tale capitolo di risorse in conto residui, senza la preventiva iscrizione delle stesse in conto competenza, non appare pienamente coerente rispetto alla vigente disciplina contabile.

Il successivo capoverso 1-*quater* del comma 4-*bis* dell'articolo 3, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, fa invece fronte agli oneri – nel limite massimo di 70 milioni di euro per l'anno 2021 – connessi alla integrale sottoscrizione da parte di Invitalia SpA, anche tramite versamento in più soluzioni, del capitale di una società che essa è autorizzata a costituire per la conduzione delle analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e gestione di un impianto per la produzione del « preridotto » (*direct reduced iron*), mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 2019.

Al riguardo, rammenta che la disposizione da ultimo citata ha previsto l'assegnazione in favore di Invitalia SpA di con-



tributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al rafforzamento patrimoniale della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA allo scopo di promuovere attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.

In proposito, ricorda che le risorse in questione risultano allocate sul capitolo 7617 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che – come emerge dal disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2020, ora all'esame della Camera dei deputati (C. 3258) – al 31 dicembre 2020 presenta disponibilità in conto residui pari a 470 milioni di euro. Tanto premesso, nel prendere atto della congruità delle risorse previste a copertura, ritiene necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime ai sensi della normativa vigente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-bis, concernente i servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale, atteso che le disposizioni in esame prevedono l'introduzione di una specifica finalizzazione nell'ambito delle risorse, già stanziata a legislazione vigente, del Fondo per le politiche attive, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui considera opportuna una conferma, della disponibilità dell'importo destinato alla suddetta nuova finalizzazione, al fine di escludere che a valere sullo stesso risultino già programmati altri interventi.

Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3-ter, relativo ai contratti di riallineamento, rileva che le disposizioni in esame – che recano un'interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge n. 199

del 2016 – sembrano volte a sanare, per quanto riguarda il settore agricolo, l'ipotesi in cui il rinvio agli accordi aziendali per la definizione del programma di riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori sia stato effettuato sulla base della sottoscrizione della sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento. Inoltre, in base alle disposizioni in esame, sembrano altresì sanati gli accordi aziendali, sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001 e non oltre la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nei quali le parti hanno stabilito un periodo parziale di riallineamento retributivo, da poter integrare successivamente per la prosecuzione del riallineamento retributivo. Premessa l'opportunità di una conferma riguardo alla predetta ricostruzione, rileva che ai relativi oneri, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo sociale per occupazione e formazione. In proposito ritiene necessario esplicitare i dati e gli ulteriori elementi di valutazione sottostanti la stima degli oneri sulla base della platea interessata e del mancato gettito derivante dall'applicazione della disciplina in esame, peraltro di carattere retroattivo, trattandosi di norme di interpretazione autentica. A quest'ultimo riguardo, ritiene che andrebbe confermato che l'onere di cui al comma 4 includa l'importo per eventuali ripetizioni nei confronti dei soggetti che dovessero aver già provveduto al pagamento delle sanzioni. Considerato altresì che le norme consentono la possibilità di prevedere un periodo parziale di riallineamento retributivo, ritiene che andrebbe chiarito se da tale facoltà possano discendere minori entrate contributive derivanti dalla rideterminazione dei livelli di retribuzione – inferiori rispetto a quelli determinati dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996 – da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i primi 12 mesi importo non

inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3-ter dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni interpretative in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo, di cui all'articolo 10 della legge n. 199 del 2016, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione per 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché la quantificazione degli oneri sui diversi saldi di finanza pubblica e la relativa modalità di copertura, nella attuale formulazione, recepiscono una specifica condizione deliberata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5<sup>a</sup> Commissione bilancio del Senato nella seduta dello scorso del 4 agosto 2018, conformemente alla indicazione in tal senso espressa in detta sede dal rappresentante del Governo.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, osserva preliminarmente che la relazione tecnica fornisce i parametri alla base della quantificazione degli oneri – platea dei soggetti interessati, importo della retribuzione media annua e durata dell'integrazione salariale per cessazione aziendale – che coincidono, ad eccezione della retribuzione, con quelli riportati dalla relazione tecnica relativa alla norma originaria, recata dal decreto-legge n. 109 del 2018. Con particolare riferimento alla platea utilizzata, ritiene necessario acquisire conferma circa la prudenzialità di detto parametro, alla luce della differente situazione congiunturale relativa al 2018 rispetto a quella relativa al 2021.

Per quanto attiene al procedimento di quantificazione, osserva inoltre che, in base

ai parametri indicati dalla relazione tecnica, l'onere relativo all'esenzione dal pagamento del contributo *ex* articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012 dovrebbe ammontare a circa 5 milioni di euro, a fronte dei 9,6 milioni di euro indicati invece come stima complessiva del predetto onere dalla relazione tecnica. Viceversa, l'onere relativo alla quota di accantonamento annuo del trattamento di fine rapporto in base ai parametri forniti dovrebbe risultare di circa 7 milioni di euro, a fronte dei 6,4 milioni di euro indicati dalla relazione tecnica. In ordine a tali differenze considera utile un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 1, lettera c), dell'articolo 4 provvede agli oneri, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalle modifiche all'articolo 43-bis del decreto-legge n. 109 del 2018, volte a prorogare alla predetta annualità l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito, nel rinviare a quanto già evidenziato in merito ai profili di copertura di cui al comma 4 dell'articolo 3 del presente provvedimento, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 5, con riferimento alle prime due modalità di copertura non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale considera tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che i Fondi oggetto di riduzione rechino, in relazione all'intero arco pluriennale degli oneri, le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento.

Con riferimento, invece, all'utilizzo dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità, anche tenendo conto

– con specifico riferimento all'accantonamento di parte corrente di pertinenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dell'ulteriore riduzione dello stesso disposta dall'articolo 2-*bis*, comma 6.

Rileva infine che il comma 2 dell'articolo 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla

relatrice, precisando che è in corso di ultimazione la predisposizione della relazione tecnica di passaggio, che tiene conto delle modifiche al testo apportate durante l'esame presso il Senato.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio dell'anno scolastico ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	44
--	----

#### AUDIZIONI

*Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza della presidente, Vittoria CASA. — Interviene il ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi.*

#### **La seduta comincia alle 9.15.**

**Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio dell'anno scolastico.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Patrizio BIANCHI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la presidente Vittoria CASA e i deputati Paola FRASSINETTI (FDI), Alessandro FUSACCHIA (M-MAIE-PSI-FE), Valentina APREA (FI), Luigi CASCIELLO (FI), Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), Cristina PATELLI (LEGA), Emilio CARELLI (CI), Alessandra CARBONARO (M5S) e Marco BELLA (M5S).

Il Ministro Patrizio BIANCHI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 11.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **VIII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

---

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45
---	----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 7 settembre 2021.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.05 alle 15.40.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> )	46
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> )	51

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.*

#### La seduta comincia alle 11.

**DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.**

**C. 3257 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite IX e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, in sostituzione della relatrice Sara Moretto, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna, espone in sintesi i contenuti del provvedimento, ricordando che il testo in esame, il cui termine per la conversione scadrà il 18 settembre p.v., come modificato dal Senato, è ora composto di nove articoli, rispetto ai sei del testo originale deliberato dal Governo. Avverte che si so-

fermerà, in particolare, sulle disposizioni che più direttamente coinvolgono materie di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Passando al contenuto del testo, sottolinea che l'articolo 1, modificato al Senato, dichiara monumento nazionale alcune vie d'acqua veneziane e precisa che le misure di tutela delle citate vie d'acqua possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi: prevede espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi in tali vie d'acqua (commi 1 e 2). Sono previste alcune misure di ristoro sia delle compagnie di navigazione sia del gestore dei terminal di approdo (rispetto al quale anche il comma 5 prevede la possibilità di interventi di sostegno) e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal, nonché a beneficio dei lavoratori impiegati in attività, in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi citate (commi 3 e 4). Inoltre, rimette ad un decreto ministeriale il compito di definire le modalità di erogazione dei contributi e quantifica le risorse necessarie a copertura di tali interventi (commi 6 e 7).

Come precedentemente accennato ricorda, quindi, che a seguito delle modifiche approvate dal Senato, il comma 3 dell'articolo 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021 e di euro 22,5 milioni per l'anno 2022, avente le finalità: *a)* di erogare contributi in favore delle compagnie di navigazione, che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano già comunicato l'effettuazione a far data dal 1° agosto 2021 di transiti nelle vie d'acqua citate nel comma 2, in relazione agli eventuali maggiori costi sostenuti per la riprogrammazione delle rotte e per i rimborsi riconosciuti ai passeggeri che abbiano rinunciato al viaggio per effetto della riprogrammazione delle rotte, qualora non indennizzabili sulla base di eventuali contratti di assicurazione; *b)* di erogare contributi in favore del gestore dei terminal di approdo interessati dal divieto di transito di cui al comma 2 e dei soggetti esercenti i servizi connessi all'attività dei medesimi terminal.

Inoltre fa presente che il comma 4, secondo le modifiche approvate dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Evidenzia che lo scopo dell'intervento è quello di assicurare un sostegno economico al reddito, ove non sia possibile fare ricorso agli strumenti già previsti a legislazione vigente, dei lavoratori impiegati: dal gestore del terminal di approdo di cui alla lettera *b)* del comma 3; dalle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, nel ciclo operativo del gestore del terminal di approdo (che prevede che in ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al

tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione, mentre su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo); dalle imprese esercenti i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della medesima legge n. 84 del 1994; dalle imprese titolari di concessione di beni del demanio e di zone di mare territoriale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione; dalle imprese autorizzate ad operare attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 68 del medesimo codice; dalle imprese titolari di concessione che esercitano servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti addette al servizio del porto, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento per la navigazione marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; dai raccomandatari marittimi la cui attività è disciplinata dalla legge 4 aprile 1977, n. 135; dagli spedizionieri doganali; dalle imprese operanti nel settore della logistica. Segnala che per quanto riguarda le ultime tre categorie si fa riferimento alle imprese le cui attività siano connesse al transito delle navi nelle vie urbane d'acqua di cui al comma 2. Fa poi presente che vengono rimesse ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle predette risorse che, in ogni caso, costituiscono limite di spesa. Come ricorda di aver anticipato, il comma 6 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del turismo, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità per l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3. Tale decreto tiene conto anche dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio.

Sottolinea che l'articolo 2, come modificato dal Senato, individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna individuate all'articolo 1, definendone il regime giuridico, i poteri, nonché le modalità di computo dei compensi degli eventuali sub-commissari, rimettendo a un decreto ministeriale la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi. Il comma 3 dispone che il Commissario straordinario, al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con proprio provvedimento possa rilasciare, modificare o integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge quadro sui porti (i quali, rispettivamente, riguardano le operazioni portuali, la fornitura del lavoro temporaneo alle imprese per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati e la concessione di aree e banchine) nonché disciplinare l'utilizzo dei beni demaniali, interessati o coinvolti dalla realizzazione di detti interventi. Il comma 4-*quater* dell'articolo 2 – introdotto al Senato – interviene sul riparto delle risorse finanziarie previste per la realizzazione di interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia al fine di assicurare una più celere realizzazione degli interventi stessi.

Segnala quindi che l'articolo 2-*bis*, introdotto al Senato, prevede un credito d'imposta, per l'anno 2022 – dunque, *una tantum* – in favore delle imprese che svolgono attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari. Evidenzia che il credito in questione è individuato in una percentuale pari al 60 per cento dell'am-

montare del canone annuale dovuto per le concessioni medesime. Osserva, peraltro, che il comma 5 precisa che le disposizioni in questione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, mentre il comma 6 reca la copertura finanziaria.

Fa quindi presente che i commi 1 e 4 dell'articolo 3 prevedono la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per alcune imprese industriali (con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale); la possibilità è ammessa per una durata massima di tredici settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2021, e nel limite complessivo di spesa di 21,4 milioni di euro per il 2021. Per i datori di lavoro che presentino la domanda per la nuova prestazione, i commi 2 e 3 prevedono, fino al termine del periodo di relativa fruizione, fatte salve alcune fattispecie, l'esclusione sia dell'avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo sia della possibilità di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Alla copertura dell'onere corrispondente al suddetto limite di spesa si provvede (comma 4 citato) riducendo in misura corrispondente (sempre per il 2021) il Fondo sociale per occupazione e formazione. Segnala che la relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge di conversione del decreto indica che l'intervento normativo di cui ai commi in esame è stato adottato al fine di consentire il riconoscimento dei trattamenti in esame a circa «4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal». Riguardo alla nozione di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, evidenzia che il comma 1 fa rinvio alla disciplina di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e successive modificazioni, il quale prevede che, secondo i criteri ivi posti, il riconoscimento dell'interesse suddetto sia operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ricorda che per i trat-



tamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 non è dovuto (da parte del datore di lavoro) alcun contributo addizionale.

Relativamente all'articolo 3 segnala inoltre il comma 4-*bis* – introdotto al Senato – che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo di 705 milioni di euro, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. Evidenzia, altresì, che Invitalia S.p.A. viene autorizzata alla costituzione di una società, con capitale sociale determinato nell'ambito di un limite massimo pari a 70 milioni di euro, al fine di condurre le analisi di fattibilità finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto. Il comma 4-*bis*, quindi, introduce i nuovi commi 1-*ter* e 1-*quater* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 (come convertito dalla legge n. 5 del 2020). Il comma 1-*ter*, come ha avuto modo di accennare, autorizza Invitalia S.p.A. a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo di ILVA di Taranto, richiamando alla qualificazione dell'impianto siderurgico in questione come « stabilimento di interesse strategico nazionale », ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012. Il nuovo comma 1-*quater*, come anche ha anticipato, autorizza Invitalia S.p.A. a costituire una società avente lo scopo di condurre le analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del cosiddetto preridotto (*direct reduced iron*). Ricorda che il « preridotto » è un semilavorato siderurgico contenente prevalentemente ferro metallico ottenuto a partire da *pellets* (palline) di minerale ferroso, trattate per mezzo di monossido di carbonio (CO) e idrogeno (H<sub>2</sub>). Il « preridotto » è prodotto mediante processi a basso impatto ambientale, che si basano

sull'utilizzo del gas naturale e non implicano il consumo o il trattamento di carbon fossile. Alla società in questione non si applica la disciplina sulle società a partecipazione pubblica, posta dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato da Invitalia S.p.A., anche in più soluzioni, in relazione all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di fattibilità (funzionali alla realizzazione e alla gestione del suddetto impianto). A tale scopo, la disposizione demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'assegnazione in favore di Invitalia S.p.A. di somme fino al limite di 70 milioni. All'onere, corrispondente al suddetto limite massimo di spesa, si provvede a valere sulle risorse di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 2019. Ricorda che tale comma 1 demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze l'assegnazione (fino a 900 milioni di euro per il 2020) di contributi in conto capitale a Invitalia S.p.A. per: il rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC) S.p.A. (tali risorse mirano a consentire a MCC la promozione di attività finanziarie e di investimento, a sostegno delle imprese, anche mediante l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di banche e società finanziarie); l'adozione di iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. Segnala, quindi, l'integrazione della rubrica dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione, con l'aggiunta, in fine, delle parole « e misure in favore delle medesime imprese ».

Osserva che l'articolo 3-*bis* – introdotto al Senato – destina, nell'ambito delle risorse già stanziare per il programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), 10 milioni di euro, per il 2021, in favore dell'accesso ai servizi di supporto per la ricollocazione professionale da parte dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura

fallimentare o in amministrazione straordinaria o che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività aziendale, aggiungendo che si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la definizione delle modalità attuative.

Segnala che l'articolo 3-ter – introdotto al Senato – modifica retroattivamente la disciplina transitoria sugli accordi provinciali di riallineamento retributivo nel settore agricolo e sui relativi accordi aziendali di recepimento.

Evidenzia poi che l'articolo 4 estende al 2022 una disciplina, già posta per gli anni 2020 e 2021, che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente a quello suddetto di riferimento, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale. L'estensione temporale in oggetto viene concessa nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per il medesimo anno 2022, limite che viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione; ricordo che, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la normativa in esame già stabilisce un limite di identico importo, disposto a carico del medesimo Fondo e che essa prevede una procedura di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS, la quale ora si applica anche per il limite relativo al 2022. I trattamenti straordinari di integrazione salariale ai quali è connesso lo sgravio in esame sono quelli concessi, negli anni 2019-2021, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, previo accordo stipulato in sede governativa e in deroga ai limiti generali di durata vigenti per il medesimo trattamento, nei casi in cui l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussi-

stano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o specifici percorsi di politica attiva del lavoro (posti in essere dalla regione interessata). I trattamenti in oggetto comprendono anche alcune ipotesi di proroga dei medesimi, per i casi in cui le azioni inerenti al completamento del processo di cessazione aziendale e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

Ricorda quindi che l'articolo 5 disciplina la copertura finanziaria delle previsioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto-legge. In particolare il comma 1 dispone circa le modalità con cui si provvede alla copertura degli oneri di cui alle citate disposizioni, pari complessivamente a 222 milioni di euro – ovvero a 229,5 milioni secondo le modifiche apportate al Senato (42 milioni di euro per l'anno 2021, – 33 milioni di euro per l'anno 2022, ovvero 40,5 milioni secondo le suddette modifiche, – 15 milioni di euro per l'anno 2023, – 42 milioni di euro per l'anno 2024, – 55 milioni di euro per l'anno 2025 – 35 milioni di euro per l'anno 2026). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine, rammenta che l'articolo 6 dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento (21 luglio 2021, giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto nella *Gazzetta Ufficiale*). Ricorda peraltro che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.**

**C. 3264 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Teresa BALDINI (CI), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame ricordando che il decreto-legge n. 111 del 2021 si pone in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da Covid-19, a partire dal marzo 2020. Il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è stato infatti definito in primo luogo da un insieme di decreti-legge che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza (in particolare i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, come successivamente integrati e modificati) e di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che attuano le disposizioni dei decreti-legge, modulando in relazione all'andamento epidemiologico. Con il decreto-legge in esame sono dunque disciplinate le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia relativamente all'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti: ricorda, peraltro, che esso segue il decreto-legge n. 105 del 2021 (cosiddetto decreto «*Green pass*»), che tra le altre misure proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, attualmente in fase di conversione alle Camere. Il decreto-legge in esame costituisce quindi uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi, con i quali è stata affrontata l'epidemia da Covid-19.

Illustra, quindi, brevemente i contenuti del provvedimento, composto di dieci articoli, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Per quanto riguarda l'articolo 1, recante disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università, segnala che il comma 1 dispone che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia nonché l'attività scolastica e didattica delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche e curriculari delle università siano svolti in presenza. Il comma 2 elenca quindi una serie di misure di sicurezza minime finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adottarsi fino al 31 dicembre 2021 in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università (obbligo di utilizzo, con talune eccezioni, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; rispetto della distanza di sicurezza interpersonale; divieto di accesso nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°). Al comma 3 si prevede che la gestione di casi di infezione da SARS-CoV-2, confermati o sospetti, avvenga secondo linee guida e protocolli adottati in base alla normativa vigente, prevedendo altresì che i predetti protocolli e linee guida, come pure le università, possono derogare all'obbligo di indossare la mascherina qualora a determinate attività partecipino solo studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; sul punto osserva che la deroga dall'obbligo di mascherina nelle attività in cui sono coinvolti solo studenti vaccinati è certamente discutibile, in quanto anche il vaccinato a ciclo completo si può infettare potendo, peraltro, a sua volta infettare: in tal senso riterrebbe opportuno attenersi ad una maggiore prudenza. Al comma 4 si prevede che i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci, per territori situati nella zona rossa o arancione, possano sospendere, a determinate condizioni, lo svolgimento delle attività didattiche ed educative in presenza, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. È fatta salva

la garanzia dell'attività in presenza per l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Al comma 5 si dispone che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, quando siano rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto e dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3, al personale scolastico si applichi l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Segnala, in particolare quanto contenuto nel comma 6 che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, e inserisce nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'articolo 9-ter, rubricato « Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario ». Evidenzia che tale articolo è composto da 5 commi, il cui contenuto è il seguente: al comma 1 si prevede che dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 il personale scolastico e universitario ha l'obbligo di possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19, estendendo l'obbligo anche agli studenti universitari (sull'argomento ritiene peraltro opportuno osservare che non sono ben chiari i motivi per i quali l'obbligo di « *green pass* », oltreché al personale e agli studenti universitari, non venga esteso agli studenti *over 12*, anch'essi vaccinabili); il comma 2 dispone che il mancato rispetto del predetto obbligo da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, comporta la sospensione del rapporto di lavoro senza assegni; il comma 3 esenta dall'obbligo di certificazione coloro che sono impossibilitati a ricevere il vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute; il comma 4 dispone che i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni secondo le mo-

dalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, mentre con riferimento al rispetto dell'obbligo di certificazione verde da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università; il comma 5 disciplina il regime sanzionatorio. Fa presente che il comma 7 dell'articolo 1 specifica che le disposizioni contenute nel medesimo articolo 1 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 9 prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica per l'anno 2021 allo scopo di instaurare un sistema di sorveglianza attiva di identificazione precoce dei casi positivi, al fine di ridurre la probabilità di diffondere l'infezione nella scuola. Il comma 10 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato. Il comma 11 prevede che il Ministero dell'istruzione provveda al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico e trasmetta gli esiti alla Ragioneria generale dello Stato per la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale.

Sottolinea poi che l'articolo 2 integra le previsioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, individuando i casi nei quali l'accesso ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo nel territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, inserendovi l'articolo 9-quater. In particolare, evidenzia che il predetto nuovo articolo 9-quater, al comma 1, prevede che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il possesso di una delle certificazioni verdi CO-

VID-19 è necessario in relazione ai seguenti mezzi di trasporto: *a)* aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, siano essi di linea o non di linea; *b)* navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, con esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; *c)* treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di tipo intercity, intercity notte e alta velocità; *d)* autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; *e)* autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Evidenzia altresì che la predetta elencazione ha natura tassativa, di talché il cosiddetto « *green pass* » non è richiesto sui mezzi di trasporto non menzionati. In tal senso, pur restando comunque fermo l'obbligo di osservare le misure anti-contagio, ivi comprese quelle previste dai protocolli e dalle linee guida di settore, sottolinea che sono, ad esempio, esclusi: metropolitane e mezzi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposti a obbligo di servizio pubblico, ivi compresi quelli impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi; mezzi adibiti al trasporto scolastico dedicato; navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole minori; impianti nei comprensori sciistici. Fa quindi presente che il comma 2 del nuovo articolo 9-*quater* prevede una deroga all'obbligo introdotto dal comma 1, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo dei mezzi di trasporto, in favore dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Sottolinea inoltre che il comma 3 del citato articolo 9-*quater* pone a carico dei vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché dei loro delegati, l'obbligo di verificare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto avvenga secondo le modalità e le condizioni previste dal comma 1, accertando altresì l'autenticità, la validità e l'integrità delle

certificazioni verdi COVID-19, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, mentre, infine, il comma 4 individua le sanzioni applicabili.

Fa poi presente che l'articolo 3 modifica il decreto-legge n. 33 del 2020. Esso, rendendo facoltativo il parere, attualmente previsto come obbligatorio, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, semplifica il procedimento di emissione dell'ordinanza con cui il Ministro della salute individua le regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio (« bianca », « gialla », « arancione » o « rossa »). Ricorda, infatti, che per effetto dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha in tal senso modificato il comma 16-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, la collocazione delle regioni nelle diverse zone ha di fatto assunto connotati di automatismo. La norma salvaguarda, tuttavia, la facoltà del Ministro della salute di richiedere il parere del Comitato tecnico-scientifico, ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini dell'emissione della citata ordinanza.

Evidenzia il contenuto dell'articolo 4 che reca disposizioni in materia di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico. Al comma 1, si statuisce che con le linee guida previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, alcune delle quali già possono stabilire un numero massimo di spettatori diverso da quello fissato dalla legge per gli eventi e le competizioni sportivi all'aperto, è possibile, per la partecipazione del pubblico ai medesimi eventi e competizioni all'aperto, decidere anche modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro. Al comma 2, si stabilisce che, in zona bianca, per gli eventi e le competizioni sportivi, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata. Al

comma 3, si prevede, infine, che sempre in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, i quali si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500. Segnala che le misure di cui ai commi 2 e 3 incidono sulle percentuali previste all'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Osserva che l'articolo 5 reca disposizioni di coordinamento. Al comma 1 si interviene sull'elenco di disposizioni del decreto-legge n. 52 del 2021 per le cui esclusive finalità possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, stabilendo che le stesse possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021 (spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, servizi e attività elencati nell'articolo 9-*bis* del predetto decreto-legge n. 52 del 2021), anche per quelli di cui agli articoli 9-*ter* e 9-*quater* del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal decreto all'esame (relativi all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario e nei mezzi di trasporto). Il comma 2 è volto a specificare che le somme già confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

Fa presente che l'articolo 6 contiene disposizioni per la Repubblica di San Marino e prevede di non applicare (fino all'a-

dozione di un'apposita circolare del Ministero della salute e, comunque, non oltre il 15 ottobre 2021), le disposizioni concernenti l'utilizzo della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino.

Osserva poi che l'articolo 7 reca disposizioni speciali per fronteggiare il recente attacco di pirateria informatica subito dal sistema informatico della regione Lazio nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto scorsi, che ha determinato l'inutilizzabilità dell'infrastruttura informatica creando, tra l'altro, problemi di continuità nei procedimenti amministrativi. La norma in esame dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi. In particolare, si stabilisce che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, gestiti tramite le strutture informatiche dalla regione Lazio e dai suoi enti strumentali, non si tenga conto del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 15 settembre 2021. Per il medesimo periodo sono sospesi altresì gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Segnala che l'articolo 8 reca disposizioni circa il cosiddetto contingente « Strade sicure ». L'intervento permette di prorogare, per ulteriori 92 giorni, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge n. 178 del 2020, prorogato fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 74 del decreto-legge n. 73 del 2021, poste a disposizione dei prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti livelli di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore al mese.

Evidenzia quindi che l'articolo 9 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 ed è di diretto interesse

della X Commissione. Sottolinea che in esso si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega per le politiche spaziali e aerospaziali non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (come stabilito dalla norma vigente), ma anche a un Ministro, con o senza portafoglio, il quale eventualmente presiede il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Segnala che nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri tenutosi in data 26 agosto 2021 si dà notizia che il Presidente Mario Draghi ha sentito il Consiglio dei ministri in ordine all'intenzione di integrare la delega già conferita al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao con quella per l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Ricorda altresì che con nota del 6 agosto 2021 della Presidenza del Consiglio era stato comunicato che il sot-

tosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, ha rimesso nelle mani del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, la delega allo Spazio e all'Aerospazio e che il presidente Draghi, ha preso atto dell'irrevocabilità della decisione del sottosegretario Tabacci.

Infine, fa presente che l'articolo 10 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

Per quanto riguarda il disegno di legge di conversione ricorda che si compone di un articolo unico: il comma 1 reca la clausola di conversione e il comma 2 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Martina NARDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.20.**

## **XI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Lavoro pubblico e privato)**

---

### *S O M M A R I O*

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sugli effetti occupazionali dell'internalizzazione del servizio di <i>contact center</i> dell'Istituto .....	56
--	----

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 7 settembre 2021.*

**Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sugli effetti occupazionali dell'internalizzazione del servizio di *contact center* dell'Istituto.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.55.



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche ..... 57

#### SEDE REFERENTE:

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 57

ERRATA CORRIGE ..... 62

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 7 settembre 2021.*

**DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.**

**Emendamenti C. 3223-A.**

Il Comitato si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.**

**C. 3264 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che l'esame preliminare del provvedimento si svolgerà nella seduta odierna e in quella di domani. Ricorda altresì che il termine per la presentazione delle proposte emendative è stato fissato alle ore 12 di giovedì 9 settembre.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Novelli, per lo svolgimento della relazione.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, di cui la XII Commissione avvia l'esame nella seduta odierna, reca misure volte a garantire l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, in considerazione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

Osserva che il decreto si compone di dieci articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore, e procede, quindi, all'il-

lustrazione delle singole misure. L'articolo 1, stante l'esigenza di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, dispone che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia nonché l'attività delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche e curriculari delle università siano svolti in presenza (comma 1). Il comma 2 elenca, pertanto, le seguenti misure minime di sicurezza finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adottarsi fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università al fine di prevenire la diffusione del virus: *a)* è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; *b)* è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; *c)* è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 confermati o sospetti deve avvenire secondo linee guida e protocolli adottati in base alla normativa vigente, i quali possono disciplinare ogni ulteriore aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche (comma 3). Tali protocolli e linee guida, adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, possono derogare all'obbligo d'indossare la mascherina qualora a determinate attività partecipino solo studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. La medesima possibilità di deroga è prevista per le università.

Si prevede, inoltre, che i presidenti delle regioni e i sindaci, per territori situati nella

zona rossa o arancione, possono sospendere, ove sussistano circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica e solo per singoli istituti scolastici o per specifiche aree del territorio, lo svolgimento delle attività didattiche ed educative in presenza, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. È fatta salva la garanzia dell'attività in presenza per l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (comma 4). Si dispone, poi, che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applichi l'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, concernente gli obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto e dai suddetti linee guida e protocolli (comma 5). Al comma 6 viene disciplinato l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, inserendo nel decreto-legge n. 52 del 2021 il nuovo articolo 9-ter, che prevede, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo per il personale scolastico e universitario di possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19. Lo stesso obbligo riguarda gli studenti universitari. Il mancato rispetto del predetto obbligo da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, comporta la sospensione del rapporto di lavoro con la conseguenza che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Sono esenti dall'obbligo di certificazione coloro che sono impossibilitati a ricevere il vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, adottata il 4 agosto scorso. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle uni-

versità sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni secondo le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di certificazione verde da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università. La violazione degli obblighi di munirsi di certificazione verde e di eseguire le prescritte verifiche, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto costituisca reato.

Si specifica, poi, che le disposizioni contenute nell'articolo in esame si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università. Si prevede, inoltre, che il Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza epidemiologica predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica per l'anno 2021, al fine di fornire elementi utili ad adeguare le misure di sanità pubblica al variare dello scenario epidemiologico. Lo scopo è instaurare un sistema di sorveglianza attiva di identificazione precoce dei casi positivi in un ambito caratterizzato da elevata frequenza di contatti sociali, al fine di ridurre la probabilità di diffondere l'infezione nella scuola.

È autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato. Si prevede altresì che il Ministero dell'istruzione provveda al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico e trasmetta gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale.

Fa presente, poi, che l'articolo 2 disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto, integrando a tale fine le previsioni del decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, al comma 1, si prevede che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 è necessario in relazione ai seguenti mezzi di trasporto: *a)* aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; *b)* navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, con esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; *c)* treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di tipo *intercity*, *intercity* notte e alta velocità; *d)* autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; *e)* autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

In considerazione della tassatività dell'elencazione contenuta nel comma 1, non è richiesto, per contro, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati nel citato comma 1, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di osservare le misure anti-contagio, ivi comprese quelle previste dai protocolli e dalle linee guida di settore.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede una deroga all'obbligo della certificazione verde COVID-19 in favore dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il comma 3 pone a carico dei vettori aerei, marittimi e terrestri l'obbligo di verificare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto avvenga secondo le modalità e le condizioni previste dal comma 1, accertando altresì l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le modalità previste dal decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 4 individua le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 3.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020, nel senso di rendere facoltativo il parere, attualmente previsto come obbligatorio, del Comitato tecnico scientifico nell'ambito del procedimento di emissione dell'ordinanza con cui il Ministro della salute individua, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, le regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio. Tale modifica si rende necessaria per effetto dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 105 del 2021, in corso di esame presso l'Assemblea, che ha modificato il comma 16-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, con la conseguenza che la collocazione delle regioni nelle diverse zone ha assunto connotati di automatismo e, dunque, discende direttamente dall'applicazione dei parametri normativi ai dati elaborati dalla cabina di regia, rendendo superflua la previsione di un parere obbligatorio del Comitato tecnico scientifico. La norma salvaguarda, tuttavia, la facoltà del Ministro della salute di richiedere il parere del predetto Comitato tecnico scientifico ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini dell'emissione della descritta ordinanza.

Osserva, quindi, che l'articolo 4, ai commi 1 e 2, reca disposizioni di contrasto alla diffusione della pandemia in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere alle competizioni e agli eventi sportivi e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Nello specifico, il comma 1 demanda alle linee guida (di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021) la possibilità di prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Al comma 2, si stabilisce che, in zona bianca, per le competizioni e gli eventi sportivi, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata.

Al comma 3, si prevede, infine, che sempre in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

L'articolo 5, al comma 1, reca alcune disposizioni di coordinamento. In particolare, s'interviene sull'elenco di disposizioni del decreto-legge n. 52 del 2021, per le cui esclusive finalità possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, stabilendo che le stesse possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-*bis*, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021 (spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, servizi e attività elencati nell'articolo 9-*bis* del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, introdotto dal decreto-legge n. 105 del 2021), anche per quelli di cui agli articoli 9-*ter* e 9-*quater* del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal presente decreto.

L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19, relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino. L'esenzione è posta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e non è riconosciuta, in ogni caso, per il periodo successivo al 15 ottobre 2021.

L'articolo 7 si ricollega al recente attacco di pirateria informatica subito dal sistema informatico della regione Lazio che nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto ha determinato l'inutilizzabilità dell'infrastruttura informatica creando, tra l'altro, problemi di continuità nei procedimenti amministrativi, con grave nocimento alla continuità dell'amministrazione e al buon andamento della stessa. La norma in esame riguarda i procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini. In particolare, si stabilisce che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, gestiti tramite le strutture informatiche dalla regione e dai suoi enti strumentali, non si tenga conto del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 15 settembre 2021. Per il medesimo periodo sono sospesi altresì gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.

L'articolo 8 consente di prorogare dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure », poste a disposizione dei prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19.

L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega per le politiche spaziali e aerospaziali non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (come stabilito dalla norma vigente) ovvero a un Ministro, con o senza portafoglio, il quale eventualmente presiede il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) rileva che la relazione svolta dal collega Novelli, in particolare per quanto concerne gli interventi nei settori dell'istruzione e dei trasporti, conferma le preoccupazioni del suo gruppo rispetto all'impostazione del provvedimento in oggetto.

Sottolinea, infatti, che, come già accaduto per il decreto-legge n. 105 del 2021, attualmente all'esame dall'Assemblea, si propone l'adozione di misure suscettibili di creare confusione tra la popolazione.

Richiama, a titolo esemplificativo, la previsione, recata dal comma 3 dell'articolo 1, di esentare dall'obbligo di utilizzo della mascherina le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale ovvero che abbiano conseguito un certificato di guarigione, evidenziando che, soprattutto la prima condizione, non rappresenta in alcun modo una garanzia di prevenzione del contagio, essendo preferibile a tal fine l'utilizzo dei tamponi. Ferma restando la disponibilità a ricevere chiarimenti sulle ragioni scientifiche che eventualmente giustificerebbero un approccio di questo tipo, preannuncia fin da ora l'impegno del suo gruppo a sanare le incongruità presenti nel testo.

Anche in relazione alle disposizioni in materia di trasporti contenute nell'articolo 2 rileva gli elementi di contraddittorietà, in particolare per quanto riguarda l'adozione di misure meno rigide per il trasporto pubblico locale, caratterizzato, invece, da grado di affollamento sicuramente superiore a quello del trasporto interregionale.

Nel preannunciare l'intenzione del gruppo Fratelli d'Italia di lavorare in maniera serrata per superare le criticità presenti nel testo, chiede alla presidenza uno spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti, attualmente fissato alle 12 di giovedì 9 settembre, in ragione del fatto che i componenti della Commissione Affari sociali sono impegnati nell'esame in Assemblea del richiamato decreto-legge n. 105 e della rilevanza dei temi oggetto del provvedimento, quali il sistema educativo e i limiti alla libertà di movimento.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che la richiesta avanzata dalla collega Bellucci potrà essere esaminata nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà nella giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

## ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 648 del 1° settembre 2021, a pagina 20, prima colonna, sesta riga, e seconda colonna, quarantesima riga, le parole: « Boldi 3.122 » sono sostituite dalle seguenti « Boldi 3.322 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 649 del 2 settem-

bre 2021, a pagina 8, seconda colonna, trentesima riga, le parole: « La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sodano 3.1 e Andreuzza 3.262. » sono sostituite dalle seguenti « La Commissione respinge l'emendamento Sodano 3.1. Rossana BOLDI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schullian 3.14: s'intende che vi abbiano rinunciato. La Commissione respinge l'emendamento Andreuzza 3.262. ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	63
5-05727 Suriano: Sui criteri di ripartizione delle risorse del Fears nel periodo transitorio 2021-2022 e iniziative del Governo per la riduzione del <i>gap</i> infrastrutturale e produttivo delle regioni del Mezzogiorno .....	63
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	66
5-06475 Incerti: Sul funzionamento della Commissione unica nazionale suini .....	64
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	68
5-06581 Gallinella: Iniziative del Governo per promuovere il patrimonio agricolo e agroalimentare .....	64
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	70
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	64
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64

#### INTERROGAZIONI

Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

**La seduta comincia alle 10.30.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-05727 Suriano: Sui criteri di ripartizione delle risorse del Fears nel periodo transitorio 2021-2022 e iniziative del Governo per la riduzione del *gap* infrastrutturale e produttivo delle regioni del Mezzogiorno.**

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simona SURIANO (MISTO), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, apprezzando l'attenzione per le criticità esposte nell'interrogazione a sua prima firma ed evidenziando come da tempo il Mezzogiorno sia impegnato al fine di valorizzare l'agricoltura biologica, non intensiva e sostenibile.

Auspica, quindi, che nella ripartizione dei fondi europei relativi alla prossima programmazione si adottino criteri rispettosi degli obiettivi della PAC e di Agenda 2030, al fine di ridurre il divario infrastrutturale e produttivo delle regioni del Mezzogiorno.

**5-06475 Incerti: Sul funzionamento della Commissione unica nazionale suini.**

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonella INCERTI (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo e degli strumenti messi in campo al fine di risolvere le criticità relative al funzionamento della Commissione, a cominciare dalla convocazione del tavolo di tutte le parti interessate. Evidenzia come quello della filiera suinicola sia un settore in stallo e da tempo in crisi, che necessita di interventi tempestivi a tutela della produttività delle aziende, con riferimento sia ai produttori che ai macellatori.

**5-06581 Gallinella: Iniziative del Governo per promuovere il patrimonio agricolo e agroalimentare.**

Il sottosegretario Gian Marco CENTINAIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.50.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.**

**C. 3257 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni IX e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, informa che le Commissioni di merito intendono votare il mandato al relatore nella seduta di mercoledì 8 settembre prossimo.

La Commissione dovrà pertanto esprimere il parere di competenza nella seduta già prevista per la giornata di domani.

In sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, riferisce che il testo trasmesso dal Senato, che ha apportato notevoli modifiche all'articolo, si compone attualmente di otto articoli.

In particolare, l'articolo 1 reca misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e dichiarazione di monumento nazionale delle vie urbane d'acqua di Venezia.

L'articolo 2 (commi 1-4-*ter* e 5) individua un commissario straordinario, nella persona del Presidente dell'Autorità di Si-



stema Portuale del Mare Adriatico Setten-  
trionale, per la realizzazione degli inter-  
venti necessari in ragione del divieto di  
transito delle grandi navi nelle zone sensi-  
bili della laguna individuate all'articolo 1.  
Tale articolo prevede, inoltre, interventi in  
favore della laguna di Venezia (comma  
4-*quater*).

L'articolo 2-*bis* e introduce un credito di  
imposta in favore delle attività di trasporto  
passeggeri con navi minori in acque lagu-  
nari.

L'articolo 3 (commi da 1 a 4) reca di-  
sposizioni relative ai trattamenti di inte-  
grazione salariale con causale COVID-19  
per alcune imprese, nonché disposizioni  
concernenti la società ILVA S.p.A. e la  
produzione di preridotto (comma 4-*bis*).

L'articolo 3-*bis* reca disposizioni concer-  
nenti i servizi di supporto per la ricolloca-  
zione professionale in favore di alcuni la-  
voratori, mentre l'articolo 4 prevede sgravi  
contributivi per alcune società in proce-  
dura fallimentare o in amministrazione stra-  
ordinaria.

Infine, l'articolo 5 reca la copertura  
finanziaria e l'articolo 6 reca disposizioni  
sull'entrata in vigore del provvedimento.

Con specifico riferimento agli ambiti di  
competenza della XIII Commissione, rileva  
l'articolo 3-*ter*, introdotto al Senato, che  
modifica retroattivamente la disciplina tran-  
sitoria sugli accordi provinciali di riallinea-  
mento retributivo nel settore agricolo e  
sui relativi accordi aziendali di recepimen-  
to.

L'intervento, in primo luogo, è destinato  
(comma 1) a far salvi gli effetti degli ac-  
cordi aziendali di recepimento che, ri-  
guardo al profilo della rappresentatività  
del datore di lavoro, pur non essendo stati  
sottoscritti anche da quest'ultimo, siano  
stati sottoscritti dall'associazione impre-  
nditoriale alla quale sia iscritto il medesimo  
datore (purché la medesima sia anche fir-  
mataria dell'accordo provinciale). In se-  
condo luogo, si consente, con effetto retro-  
attivo, che i medesimi accordi aziendali,  
purché sottoscritti entro il termine vigente

del 17 ottobre 2001, potessero prevedere  
inizialmente anche un periodo parziale di  
riallineamento, con successiva integrazione  
da parte di un accordo sottoscritto prima  
dell'entrata in vigore della legge di conver-  
sione del presente decreto (comma 2). Re-  
sta fermo che gli accordi provinciali in  
oggetto potessero consentire diverse modu-  
lazioni di recepimento da parte degli ac-  
cordi aziendali o anche demandare a questi  
ultimi la definizione del programma di  
riallineamento, purché gli accordi aziendali  
fossero o siano sottoscritti (entro la sud-  
detta data di entrata in vigore della legge di  
conversione del presente decreto) dalle stesse  
parti firmatarie dell'accordo provinciale.

Le summenzionate modifiche retroat-  
tative sono operate mediante l'adozione di  
norme di interpretazione autentica dell'ar-  
ticolo 10 della L. 29 ottobre 2016, n. 199.

Si specifica inoltre che il regime sanzio-  
natorio si applica esclusivamente con rife-  
rimento a eventuali periodi non coperti  
dagli accordi aziendali di recepimento  
(comma 3). Si ricorda che tale regime san-  
zionatorio concerne il mancato versamento  
della contribuzione previdenziale ed assi-  
stenziale in base all'imponibile contribu-  
tivo minimo, corrispondente ai valori re-  
tributivi previsti dai contratti collettivi; tali  
valori possono essere oggetto di deroga in  
base alle norme transitorie in oggetto ed  
agli accordi che su di esse si basino.

Agli oneri derivanti dal presente arti-  
colo, quantificati in 0,9 milioni di euro, per  
il 2021, in termini di saldo netto da finan-  
ziare e in 1,3 milioni, sempre per il 2021, in  
termini di fabbisogno di cassa e di indebi-  
tamento netto delle pubbliche amministra-  
zioni, si provvede mediante riduzione, nella  
suddetta misura di 1,3 milioni per il 2021,  
del Fondo sociale per occupazione e for-  
mazione (comma 4).

Nessun altro chiedendo di intervenire,  
rinvia il seguito dell'esame del provvedi-  
mento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.15.**

## ALLEGATO 1

**5-05727 Suriano: Sui criteri di ripartizione delle risorse del Feasr nel periodo transitorio 2021-2022 e iniziative del Governo per la riduzione del *gap* infrastrutturale e produttivo delle regioni del Mezzogiorno****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Senatori,

riguardo alla tematica rappresentata, concernente le modalità di ripartizione dei FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) destinati alle Regioni e Province autonome per il periodo transitorio 2021 e 2022, è opportuno riesaminare brevemente ciò che è accaduto negli ultimi mesi.

Da un lato, 6 regioni del Centro-Sud, richiedevano l'applicazione dei criteri storici, dall'altro, 13 regioni e 2 province autonome del Centro-Nord, chiedevano di applicare nuovi criteri, cosiddetti oggettivi, sulla base di un accordo del gennaio 2014, che stabiliva che l'applicazione dei criteri storici doveva valere esclusivamente per l'ultima programmazione 2014-2020.

Purtroppo, però, non si è riusciti a trovare un'intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Come previsto dalla pertinente normativa, il Ministro ha portato la questione all'attenzione del Consiglio dei ministri, che, nella riunione del 17 giugno 2021, ha approvato, con delibera, il riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), relativo agli anni 2021 e 2022, in sostituzione della Conferenza Stato-Regioni.

Al fine di garantire il riequilibrio finanziario, a seguito del riparto delle risorse relative al FEASR per il biennio 2021 e 2022, nella stessa riunione è stato approvato il decreto-legge che istituisce un Fondo compensativo a tutela di quelle Regioni che, nel nuovo criterio di riparto, hanno meno fondi.

Pertanto, sono stati aggiunti circa 92,7 milioni di euro alle risorse FEASR già stabilite per le Regioni e le Province autonome, e pari complessivamente ad oltre 3 miliardi di euro, quale quota di cofinanziamento nazionale.

Vengono così superati i criteri storici, come sancito dalla Conferenza delle Regioni nel 2014, al termine del settennato, senza arrecare alcuna perdita per le Regioni del Sud.

Resta confermata la proposta di riparto del Ministero delle Politiche agricole che prevede, nel primo anno, il 2021, il 90 per cento dei criteri storici e il 10 per cento dei criteri oggettivi; il secondo anno, invece, il 70 per cento di criteri storici e il 30 per cento di criteri oggettivi.

Nello specifico, le assegnazioni al Fondo tra le Regioni, interessate al decreto-legge, sono così ripartite: Basilicata 5.631.737,89 euro; Calabria 1.398.759,55 euro; Campania 40.165.463,37 euro; Sicilia 26.449.625,25 euro; Umbria 19.071.869,23 euro per un Totale di 92.717.455,29 euro.

Con riferimento alla questione relativa alla riduzione del *gap* infrastrutturale e produttivo delle Regioni del Mezzogiorno, questo Ministero ha ottenuto, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'inserimento di specifiche misure tese a favorire la transizione verde e digitale, attraverso il sostegno di investimenti finalizzati a migliorare la sostenibilità della produzione primaria e delle filiere agroalimentari, ittiche e forestali; l'efficientamento energetico e del sistema irriguo; il contrasto al dissesto idrogeologico; la pro-

duzione di energia rinnovabile; la digitalizzazione e l'innovazione dell'agricoltura e delle aree rurali.

Tra le misure previste, assume particolare importanza la misura M2C1, destinata alla voce « Agricoltura sostenibile », con una dotazione complessiva di circa 3 miliardi di

euro con rilevanti ricadute sugli investimenti per le Regioni del Mezzogiorno.

Infine segnalo che la misura M2C4, relativa al progetto « Agrosistema irriguo », prevede una dotazione di 880 milioni di euro, di cui il 30 per cento destinati alle Regioni del Sud.

## ALLEGATO 2

**5-06475 Incerti: Sul funzionamento della Commissione unica nazionale suini****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati,

rilevo in premessa che la nostra Amministrazione è ben consapevole della strategicità della filiera suinicola nazionale, come dimostrano le risorse messe a disposizione per il settore con il decreto concernente la « Istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura », del 7 aprile 2020, adottato in attuazione dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 27 del 29 marzo 2019.

Con tale provvedimento sono stati riservati importanti fondi mirati a garantire interventi specifici per fronteggiare la perdita di reddito degli allevatori di suini e garantire nel contempo la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi delle Commissioni Uniche Nazionali del settore suinicolo italiano.

Per quanto riguarda il rafforzamento delle CUN, abbiamo avviato un'attività di potenziamento degli strumenti informativi messi a disposizione delle Commissioni Uniche Nazionali del settore suinicolo e degli operatori della filiera.

Nella prima riunione informale del Tavolo dati CUN, tenutasi a gennaio 2020 e nei successivi incontri e contatti, svolti con enti ed associazioni detentori o produttori di dati sul settore suinicolo (ANAS, ASSICA, CREFIS, IFCQ, ISMEA, ISTAT), è stato possibile procedere alla raccolta e al monitoraggio di nuove fonti di dati per potenziare le notizie contenute nei *report* informativi settimanali e nel portale *listinicum.it* ed è stato possibile individuare nuove modalità di analisi.

Attraverso tale attività si è giunti alla costruzione di un nuovo modello di *report* informativo per i lavori settimanali delle CUN Suini da macello; parallelamente è stato realizzato un *report* sul settore suinicolo, volto a mettere a disposizione degli

operatori della filiera un'analisi del mercato suinicolo nel 2019 e uno specifico approfondimento sull'impatto della pandemia di COVID-19 sulla filiera suinicola nella prima parte del 2020.

Sulla base delle attività iniziate nel 2020 sul comparto dei suini da macello, il nostro Ministero, in collaborazione con il gestore BMTI, nel 2021 ha programmato di estendere l'attività di potenziamento dei dati e delle elaborazioni agli altri comparti del settore suinicolo, con l'obiettivo di costruire, per ogni CUN un nuovo modello di *report* informativo.

I modelli realizzati saranno presentati al Tavolo Dati CUN.

Aggiungo, inoltre che, riguardo agli strumenti informativi, da mettere a disposizione degli operatori della filiera suinicola, oltre alla realizzazione del citato *report* sul settore suinicolo, realizzeremo un nuovo applicativo per dispositivi mobili che consenta di consultare tempestivamente i dati sui prezzi rilevati dalle Commissioni Uniche Nazionali.

Inoltre, verranno avviati i lavori per l'aggiornamento dell'equazione di stima per la carne magra della carcassa suina.

Infine, per quanto riguarda la richiesta specifica dell'Onorevole interrogante, relativa al funzionamento della Commissione Unica Nazionale Suini da macello, preciso che la nostra Amministrazione ha sempre supportato la filiera suinicola e in particolare, in questo ultimo anno, assicurando il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) del settore suinicolo, con particolare riferimento alla formulazione delle tendenze di mercato e dei relativi prezzi indicativi della CUN suini da macello.

In tale direzione, negli ultimi mesi, ci siamo impegnati per trovare un accordo

sulle proposte di modifica e di integrazione al regolamento di funzionamento di quest'ultima CUN, che riveste un ruolo di cruciale importanza per il settore dell'allevamento e della macellazione.

In merito alle criticità, dovute alle opposte posizioni delle parti in causa e riscontrate in seno alla CUN suini da macello, evidenzio che abbiamo convocato quattro riunioni tra la parte acquirente e quella venditrice, per individuare una possibile

mediazione e proporre modifiche e integrazioni al Regolamento di funzionamento.

Da ultimo informo che nel mese di agosto abbiamo convocato il Tavolo suinicolo nazionale che ha favorito il rientro dei macelli nella Commissione e a breve termine è prevista la ripresa dei lavori tecnici con le parti per la modifica del regolamento della CUN, al fine di migliorarne il funzionamento e garantire la continuità della trasparenza del mercato.

## ALLEGATO 3

**5-06581 Gallinella: Iniziative del Governo per promuovere il patrimonio agricolo e agroalimentare.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati,

come noto, i percorsi di riconoscimento degli elementi del patrimonio culturale immateriale denominati «Dieta Mediterranea» (2012), «La pratica agricola tradizionale della coltivazione della vite ad alberello della comunità di Pantelleria» (2014), «L'Arte del Pizzaiuolo Napoletano» (2017), «L'arte dei muretti a secco» (2018), «La Transumanza», «Il movimento stagionale del bestiame lungo gli antichi tratturi nel Mediterraneo e nelle Alpi» (2019), iscritti nella Lista Rappresentativa della Convenzione UNESCO 2003, sono stati assegnati da parte CNIU al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che è ormai impegnato da tempo a realizzare ogni utile iniziativa volta a dare piena esecuzione alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO secondo quanto stabilito dall'articolo 11 della stessa Convenzione.

Con riferimento alle iniziative inerenti la Dieta mediterranea è prevista una *road map* di azioni da realizzare di intesa con il CREA. Gli eventi, le tematiche trattate e le attività formative si inseriscono nell'Agenda Food 2030 – sfide per una dieta sostenibile (Food 2030 – *Future-proofing our food systems through research and innovation*). Si tratta di progetti intesi a far conoscere i principi della Dieta mediterranea in tutti i suoi aspetti, come volano per operare la transizione dei sistemi produttivi agroalimentari entro l'Europa del *Green Deal*.

La salvaguardia della sicurezza alimentare e nutrizionale nel lungo periodo richiede infatti la trasformazione di tali sistemi in modo da coniugare in un percorso unico nutrizione, salute, benessere e sostenibilità.

Tra le azioni intraprese per la salvaguardia della pratica della «vite ad alberello» si segnalano i progetti di ristrutturazione di terrazzi abbandonati per rivitalizzare tale usanza nelle zone abbandonate a causa della mancanza di manutenzione dei muri in pietra e l'iniziativa «Adotta un alberello» finalizzata a rappresentare la vite quale vettrice di trasmissione e conservazione della storia della comunità locale e della pratica stessa.

Il nostro Paese e in particolare questa Amministrazione continueranno ad adottare tutte le iniziative e le misure, anche in via di autotutela, affinché l'elemento della «vite ad alberello», ora non più patrimonio italiano ma dell'intera umanità, seguiti ad essere coltivato in maniera economicamente sostenibile.

Evidenzio, inoltre, che il coordinamento tecnico-istituzionale del percorso di riconoscimento dell'elemento «Cerca e catura del tartufo in Italia: pratiche e conoscenze tradizionali», in valutazione internazionale per l'anno corrente 2021, per l'eventuale iscrizione nella Lista Rappresentativa della Convenzione UNESCO 2003, è seguito dall'Ufficio UNESCO del Segretario Generale del Ministero della cultura.

Rilevo, poi, che, sulla base di quanto segnalato dallo stesso Ministero della cultura – Servizio II – Ufficio UNESCO del Segretariato Generale, le misure finanziarie e di sostegno a favore degli elementi iscritti nelle Liste UNESCO della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale per interventi, sono previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante «Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale paesaggistico, e ambientale inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO».

In particolare ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della citata legge, sono finanziati interventi rivolti:

allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali scientifiche tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l'elaborazione dei piani di gestione;

alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole.

Il Ministero della cultura nell'ambito della convenzione con la RAI ha, inoltre,

avviato iniziative di comunicazione divulgazione a livello nazionale ed internazionale dei valori dei Siti ed Elementi italiani riconosciuti dall'UNESCO attraverso la realizzazione di « mini-doc » messi in onda sui canali nazionali della Rai ed i documentari che sono programmati sul canale Rai Storia e disponibili sulla piattaforma *Rai Play*.

Il MiC, inoltre, informa che, la possibilità di realizzare ulteriori iniziative e progetti per la diffusione della conoscenza dei beni riconosciuti dall'UNESCO, eventualmente, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie programmi di realtà aumentata, è attualmente allo studio del servizio II – Ufficio UNESCO del Segretariato Generale.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	72
--	----

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza  
del presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
20.40 alle 21.



## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	4
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Atto n. 280 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	4

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Emendamenti C. 3223-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	13
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	13
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	20
Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. C. 2927, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	21

### II Giustizia

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'associazione Differenza Donna Ong, e della vicepresidente dell'Osservatorio violenza e suicidio, Alessandra Zagarella nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori .....	22
--	----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	22
--	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della Presidente della Casa di accoglienza donne maltrattate di Milano, Manuela Ulivi, e del Coordinatore dell'Osservatorio salesiano per i diritti dei minori, Andrea Farina, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897 Ascari, C. 2937 Giannone e C. 3148 Boldrini, recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori .....	25
--	----

**III Affari esteri e comunitari**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
---	----

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	27
---	----

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 105/21: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	28
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, sulle iniziative di sua competenza in vista dell'avvio dell'anno scolastico ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	44
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45
---	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e XI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	46
DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Pasquale Tridico, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sugli effetti occupazionali dell'internalizzazione del servizio di <i>contact center</i> dell'Istituto .....	56
--	----

**XII Affari sociali**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche ..... 57

## SEDE REFERENTE:

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. C. 3264 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 57

*ERRATA CORRIGE* ..... 62

**XIII Agricoltura**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 63

5-05727 Suriano: Sui criteri di ripartizione delle risorse del Feasr nel periodo transitorio 2021-2022 e iniziative del Governo per la riduzione del *gap* infrastrutturale e produttivo delle regioni del Mezzogiorno ..... 63

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 66

5-06475 Incerti: Sul funzionamento della Commissione unica nazionale suini ..... 64

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 68

5-06581 Gallinella: Iniziative del Governo per promuovere il patrimonio agricolo e agroalimentare ..... 64

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 70

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 64

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. C. 3257 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni IX e XI) (*Esame e rinvio*) ..... 64

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI ..... 72

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0155760\*